SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

311ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 4 AGOSTO 1978

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CARRARO,
indi del vice presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . *Pag.* 13513

Approvazione da parte di Commissione permanente 13514

Presentazione di relazioni 13513

Discussione:

« Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese » **(1290)**:

PRESIDENTE 13501
ANDERLINI (*Sin. Ind.*) 13509
LI VIGNI (*PCI*) 13505
LUZZATO CARPI (*PSI*) 13501
VISENTINI (*PRI*), *relatore* 13495

Discussione e approvazione:

« Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni » **(1342)** (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 7ª e 9ª della Camera dei deputati*):

DE ZAN (*DC*), *relatore* 13457, 13459
GIUST (*DC*) 13467
MARGOTTO (*PCI*) . . . . . *Pag.* 13455
PASTI (*Sin. Ind.*) 13465
RUFFINI, *ministro della difesa* 13457
VENANZETTI (*PRI*) 13465

« Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado » **(1347)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BORGHI (*DC*), *relatore* 13468, 13472
BREZZI (*Sin. Ind.*) 13492
CERVONE (*DC*) 13493
CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria (*PCI*) 13490
MITTERDORFER (*Misto-SVP*) 13493
PEDINI, *ministro della pubblica istruzione* 13470
ZITO (*PSI*) 13489

INTERROGAZIONI

Sullo svolgimento:

PRESIDENTE 13470

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 1

Presidenza del vice presidente CARRARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

P I T T E L L A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni » (1342) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 7ª e 9ª della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni », già approvato dalle Commissioni permanenti riunite 7ª e 9ª della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Margotto. Ne ha facoltà.

M A R G O T T O . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nel dichiarare brevemente le ragioni del nostro voto sul provvedimento in discussione teniamo conto che al suo attivo questo testo di legge ha un *iter* di lavoro assai laborioso che ha visto impegnate per oltre un anno le Commissioni difesa e lavori pubblici della Camera, sulla base di un'indagine conoscitiva, le quali hanno concluso con un accordo ed un voto unitario.

La procedura d'urgenza per trasformare questo provvedimento in legge operante dello Stato con un voto positivo del Senato ha voluto cogliere oltre a questo dato di fatto due esigenze fondamentali: quella di non aggiungere ad un ritardo storico di mancato intervento altri ritardi e quella del collegamento con la legge sul piano decennale per l'edilizia residenziale, già approvata dai due rami del Parlamento.

Il nostro giudizio su questo testo di legge, se considerato come deve essere considerato un primo intervento di un programma più complessivo che riguarda anche i livelli degli stanziamenti, pur consapevoli dei suoi limiti, è sostanzialmente positivo. Riteniamo che rappresenti concretamente un atto legislativo importante e assai significativo sia per le risposte immediate che dà al problema annoso degli alloggi di servizio per i militari, sia per le indicazioni e gli impegni di immediata prospettiva che pone al Governo per affrontare nel suo insieme in modo adeguato il problema degli alloggi per i militari e superare definitivamente uno stato di inferiorità e di discriminazione che tuttora esiste nei confronti dei militari stessi e dei dipendenti della difesa in materia di alloggi.

Questo provvedimento, è giusto sottolinearlo, coglie di certo alcune delle esigenze dei militari, anche se non tutte. Infatti con l'intervento previsto si creano condizioni nuove, più favorevoli per la mobilità del personale militare e di conseguenza questo risponde ad esigenze funzionali delle forze armate, problema che abbiamo sentito più volte sottolineato anche da parte dei capi di stato maggiore. Si riducono i molti disagi anche economici dei militari soggetti nella loro carriera ad una media di trasferimenti non inferiore ai dieci. Si supera il grave disordine presente nell'attuale normativa e inoltre con questo nuovo intervento a favore delle forze armate il rapporto tra so-

cietà civile e forze armate si salda ulteriormente nel rapporto tra doveri e diritti di fronte allo Stato e alle istituzioni.

Un altro fatto significativo è che il provvedimento non si presenta isolato ma si inquadra in uno sforzo generale di programmazione che viene compiuto nel campo dell'edilizia e che ha già trovato risposte concrete attuative con l'approvazione di alcune importanti leggi quali la 10, la 513 del 1977, l'equo canone e il piano decennale per l'edilizia residenziale. Questo non significa, occorre precisarlo, che questo provvedimento debba essere considerato aggiuntivo al piano decennale per l'edilizia residenziale, ma al contrario ha una sua validità e funzione specifica ed è chiamato ad operare in una dimensione diversa dal passato con strumenti tecnici aggiornati.

I limiti negativi in questo testo di legge ci sono e sono consistenti tanto più se si considera il ritardo con cui si affronta il problema degli alloggi ai militari. Alcuni limiti che dovranno essere superati al più presto sono già sottolineati in un ordine del giorno in aggiunta alla relazione di presentazione del testo di legge del senatore De Zan, ma credo sia giusto ricordarli brevemente perchè attorno a questi dati negativi occorre vi sia un impegno aggiornato del Governo e del Parlamento. E questi dati si possono riassumere nella mancata agevolazione per i militari di accedere anche alla proprietà della casa perchè le stesse cooperative costituite fra i dipendenti delle for ze armate non sono in condizioni di procedere alla costruzione degli edifici a causa del mancato adeguamento del contributo annuo concesso, rimasto fermo al 4 per cento; contributo del tutto insufficiente a coprire gli attuali tassi globali di interesse per i mutui fondiari. Se si vuole mettere in moto il meccanismo occorre aggiornare al più presto i livelli di intervento adeguandoli alla realtà di oggi.

Altri limiti sono da considerarsi per quanto riguarda gli utenti delle case ex INCIS. Certo occorre cogliere il dato positivo del riconoscimento della possibilità di permanervi da parte degli utenti. Ma anche qui occorre riconoscere il limite che è quello di non aver previsto la possibilità di riscatto degli appartamenti ex INCIS da assegnare in godimento al personale.

Riteniamo che il nodo debba essere sciolto positivamente al più presto perchè anche in questa direzione abbiamo una domanda pressante ed una esigenza di correzione.

Inoltre non si è data nessuna risposta all'annoso e non meno grave problema degli alloggi demaniali non di servizio. Da questa parte abbiamo avuto una serie di sollecitazioni come parlamentari a valutare meglio questo problema. È stato detto che si tratta di un primo intervento e che altri interventi dovranno far seguito. E credo che in questo impegno deve essere compreso anche questo aspetto importante che non è stato affrontato nella legge.

Ma se si vuole concretamente affrontare complessivamente il problema della casa ai militari e cogliere nel contempo le esigenze nuove delle forze armate occorre operare anche qui con urgenza per sciogliere in positivo il nodo del demanio che solo in parte è affrontato nel testo della legge. E non vorremmo che con questo intervento previsto dalla legge si considerasse esaurito il complesso problema del demanio. Credo che questo problema debba essere affrontato in termini tali da conoscere meglio le esigenze più generali delle forze armate e del paese per sapere quanto non è più utilizzabile ai fini militari sia per la parte che riguarda il demanio in aree, sia per quanto riguarda il demanio in immobili, fornendo mappe regionali sulla disponibilità di aree e di immobili da poter utilizzare diversamente in un rapporto con le regioni e gli enti locali, valutando tra l'altro la possibilità di permute con vantaggi reciproci. E in questa direzione alcuni segni si sono già avuti con l'impegno — bisogna riconoscerlo — anche da parte del Ministro della difesa, ma occorre che si vada verso una programmazione organica per recepire tutte le disponibilità. Su questo terreno ci sono stati, dicevo, degli impegni ma credo che si debbano appunto cogliere tutte le esigenze urgenti che ci sono in questo campo e dare risposte concrete.

Sui limiti di questo provvedimento e sugli impegni che si ritengono necessari da parte

del Governo per risolvere il problema è stato presentato, unito alla relazione, un ordine del giorno da parte della Commissione del Senato. La preoccupazione che dobbiamo avere, conoscendo la complessità della materia e l'urgenza dell'intervento, è quella del rispetto dei tempi di attuazione della legge. Considero molto importante quello che è previsto nell'articolo 3 di questa legge che impegna il Ministro della difesa a presentare annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma e dunque qui vi è anche un controllo da parte del Parlamento.

Ma io credo, e concludo, che il contributo migliore può venire da parte del Governo nel rispettare l'impegno a promuovere gli strumenti legislativi necessari per estendere l'intervento a favore della casa per i militari per realizzare quella piena parità di diritti con gli altri cittadini che oggi non esiste; questo significa aggiornare il tipo di intervento finanziario che, se pur consistente e positivo nei suoi 275 miliardi in dieci anni, dobbiamo considerare insufficiente.

È con queste valutazioni che dichiaro, a nome del mio Gruppo, di dare al provvedimento voto favorevole. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do la parola al relatore, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

P I T T E L L A , *segretario*:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare",

preso atto che l'accesso anche alla proprietà della casa per i militari non è stato regolato;

considerato che il problema del riscatto degli appartamenti ex-INCIS in godimento del personale militare non è stato previsto;

rilevato che nel testo di legge non si dà risposta alcuna all'annoso problema degli alloggi demaniali non di servizio;

a conoscenza dell'orientamento del Governo più volte espresso e dell'impegno a promuovere i necessari strumenti di legge per affrontare nel suo insieme e in modo organico il problema degli alloggi per i militari e per il personale della Difesa, consapevole che con la legge in discussione si dà attuazione alla prima parte del suddetto programma, ma che è urgente dare corso anche agli altri provvedimenti,

invita il Governo a concludere rapidamente la predisposizione delle proposte e delle soluzioni riguardanti la questione della casa per i militari, ad adempiere gli impegni già indicati con la presentazione di uno specifico organico disegno di legge che conferisca fra l'altro al personale militare piena parità di diritti con i dipendenti civili dello Stato e a predisporre nel più breve tempo possibile una mappa dei demani per Regioni con l'indicazione delle superfici e degli immobili non più utilizzati a fini militari in previsione di una utilizzazione diversa da definire con le Regioni e con gli enti locali ».

9. 1342.1 LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . Il relatore ha facoltà di parlare.

* D E Z A N , *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione perchè in essa ho sottolineato gli impegni della legge e insieme alcuni limiti che qui sono stati richiamati anche dal collega Margotto e che sono stati tradotti nell'ordine del giorno sul quale tutta la Commissione ha consentito e anche io ovviamente convengo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro della difesa, che invito ad esprimere anche l'avviso sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

R U F F I N I , *ministro della difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo la emanazione delle leggi promozionali per

l'ammodernamento dei mezzi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, il provvedimento oggi all'esame è il primo e più urgente che l'amministrazione della Difesa ha ritenuto di presentare all'attenzione del Parlamento per intervenire a favore del personale delle forze armate, disciplinando la costruzione e la concessione degli alloggi di servizio. A questo provvedimento altri — alcuni dei quali sono già all'esame della Camera — si aggiungono per migliorare il reclutamento, l'avanzamento e il trattamento economico dei militari di truppa, dei sottufficiali e degli ufficiali. È da anni che le forze armate considerano il problema degli alloggi per il personale militare tra i più importanti, non soltanto per evidenti implicazioni di carattere umano e sociale, ma per la salvaguardia stessa della funzionalità delle istituzioni. I due aspetti risultano infatti inscindibilmente connessi allorchè si consideri il carattere eccezionalmente gravoso della condizione militare. Tra tali aspetti vanno ricordati gli obblighi di comando in ogni grado e le cadenze periodiche di qualificazione che comportano nell'arco della carriera numerosi obblighi legati a due specifiche e connesse funzioni: quella formativa e quella di comando. Ne deriva una eccezionale mobilità dei quadri portatrice di una serie di gravami morali e materiali che incidono sul personale e sulle rispettive famiglie. Tralasciando altri aspetti del fenomeno non certo irrilevanti, resta l'aspetto materiale che riguarda in particolare il problema dell'alloggio. A questo riguardo non si può dimenticare, tra l'altro, che continui cambiamenti di sede hanno di fatto tenuto fuori il personale militare dalle agevolazioni intese a favorire l'accesso alla proprietà edilizia.

Questa situazione di disagio non tocca soltanto i singoli, ma la stessa istituzione, giacchè l'efficienza operativa della struttura militare poggia sulla pronta e continua disponibilità del personale. Il Governo ha posto da tempo il problema tra i suoi impegni programmatici e tale impegno adempie con questo provvedimento che ha tenuto presenti le indicazioni scaturite da una indagine conoscitiva proposta dalla Commissione difesa della Camera.

I criteri che hanno ispirato questa proposta si possono così sintetizzare: soddisfare il fabbisogno di alloggi di servizio, cioè di alloggi destinati ad assicurare la mobilità del personale mediante una autorizzazione di spesa di 275 miliardi da ripartire nell'arco di dieci anni; riconoscere all'amministrazione militare la possibilità di utilizzare per la costruzione aree demaniali disponibili; disciplinare i canoni per la occupazione dell'alloggio sopprimendo le numerose concessioni a titolo praticamente gratuito, con l'eccezione di pochi casi giustificati dalle funzioni cui il personale militare e civile è addetto in modo continuativo.

Il progetto ha trovato piena disponibilità nell'ambito parlamentare. L'apposito comitato ristretto della Camera ha recepito nel testo oggi al vostro esame l'impostazione delle linee di soluzione tracciate dal Governo arricchendo il provvedimento, integrandone alcune parti ed affrontando nuove tematiche che certamente hanno migliorato il testo iniziale governativo. Mi riferisco all'avvenuto inserimento del concetto di permuta destinato a consentire la cessione ai comuni o ad altri enti pubblici di aree o fabbricati demaniali non idonei alla costruzione di alloggi in cambio di aree idonee o di alloggi di tipo economico, purchè nel rispetto dei piani regolatori comunali e degli altri strumenti urbanistici. Questa integrazione, oltre agli effetti positivi per la realizzazione di programmi costruttivi di alloggi militari, costituisce una prima apertura per un processo di svecchiamento di insediamenti militari e, sia pure in limiti circoscritti, va incontro alle richieste dei comuni di utilizzare per le loro esigenze aree attualmente in uso alla amministrazione militare.

Altro tema che ha trovato soluzione nel testo proposto dalla Camera è quello noto e travagliato degli assegnatari degli alloggi ex INCIS-militari. Viene al riguardo previsto che gli assegnatari utenti di tali alloggi alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto di permanere negli alloggi stessi purchè si trovino nelle condizioni previste dalle norme in materia di edilizia sovvenzionata e non siano proprietari di altri alloggi idonei.

Inoltre il disegno di legge dà sanzione legislativa alla classificazione degli alloggi di servizio fino ad ora affidata a norme di carattere amministrativo e demanda ad un regolamento, sul quale dovrà essere sentito preventivamente l'organo nazionale della rappresentanza militare, le modalità relative alla concessione degli alloggi. Qui anticipo peraltro che, siccome certamente gli organi di rappresentanza militare non saranno funzionanti nei tempi entro i quali il Governo dovrà presentare il regolamento di attuazione della presente legge, il Governo stesso promulgherà un regolamento provvisorio in attesa di sottoporlo agli organi di rappresentanza non appena costituiti. Il Parlamento sarà poi informato sulla attuazione della legge sia con la prevista comunicazione del programma generale per la realizzazione degli alloggi, sia attraverso una relazione sulla realizzazione del programma stesso da allegare annualmente allo stato di previsione della spesa del Ministero.

Il provvedimento approvato dalla Camera ed oggi al vostro esame si coordina altresì con il complesso della normativa vigente relativa all'edilizia e si uniforma agli indirizzi legislativi recentemente affermatisi per lo snellimento delle procedure amministrative ai fini di una rapida attuazione dei programmi. Il disegno di legge rappresenta indubbiamente un primo notevole passo avanti in ordine al problema della casa per il personale militare, ma non chiude il discorso, poichè resta tuttora insoluto quello dell'accesso alla proprietà dell'abitazione da parte del personale militare, problema che dovrà essere quanto prima affrontato allo scopo di sanare le discriminazioni sofferte in questo campo dai militari delle forze armate. Il voto unanime con cui le Commissioni difesa e lavori pubblici della Camera hanno approvato in riunione congiunta il provvedimento, il parere favorevole espresso dalla competente Commissione del Senato, la relazione del senatore De Zan, l'intervento di questa mattina sottolineano l'importanza e la bontà delle norme in esso contenute, e il Governo esprime la sua gratitudine al Parlamento per la solidale collaborazione al riguardo manifestata.

Ringrazio e anticipo all'onorevole Presidente che il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore De Zan, il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione: lei insiste per la sua votazione?

* D E Z A N , *relatore*. Mi sembrava che il modo in cui l'ordine del giorno è stato formulato potesse consentire da parte del Governo un impegno maggiore; tuttavia non insisto per la votazione nella fiduciosa speranza che i problemi in esso sollevati, che non sono da poco, trovino effettiva soluzione nei tempi più stretti possibile.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 1.

Per garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre ed attuare nel decennio 1978-1987, un programma di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, avvalendosi direttamente degli organi tecnici propri o di altri enti pubblici.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il programma di realizzazione di alloggi di servizio di cui al precedente articolo 1, da determinare in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore, è predisposto dalla direzione generale del genio ed approvato dal Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Tale programma è comunicato alle Camere entro 30 giorni dalla sua approvazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al precedente articolo 2, nonchè sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

La relazione comprende indicazioni sulla consistenza quantitativa e qualitativa degli alloggi e sulle rispettive classificazioni.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il programma di cui al precedente articolo 2, fatta eccezione per gli interventi urgenti e per quelli di non rilevante entità di cui al comma terzo del presente articolo, sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche in deroga ad essi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato:

ad acquisire o ricevere in permuta aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o in mancanza di questi ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali, non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1, con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei comuni o, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'Erario, purchè nel rispetto dei piani regolatori comunali o di altri strumenti urbanistici. In quest'ultimo caso il relativo importo è versato in Tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano, in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero della difesa, per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e nell'ambito dei piani e degli stanziamenti finanziari corrispondenti, è autorizzato ad acquisire, per urgenti necessità, immobili residenziali privati di tipo economico, tenuto conto dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata, e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata. Tale facoltà è consentita anche dopo i primi due anni solo per gli interventi di non rilevante entità.

Gli oneri di urbanizzazione sono a carico del Ministero della difesa.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

(*È approvato*).

Art. 5.

Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.

Fanno eccezione gli alloggi ex INCIS/ militari ora IACP. Tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso.

(*È approvato*).

Art. 6.

In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono così classificati:

1) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);

2) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);

3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

4) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) od imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;

5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali e sottufficiali destinati nella sede (ASC).

(*È approvato*).

Art. 7.

L'alloggio gratuito di cui al punto 1 del precedente articolo 6 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonchè al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto

La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali della Difesa.

Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo.

Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.

(*È approvato*).

Art. 8.

Gli alloggi di cui al punto 2 del precedente articolo 6 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.

Con il regolamento di cui al successivo articolo 20 l'Amministrazione della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative e con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.

La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo.

(*È approvato*).

Art. 9.

Gli alloggi di cui al punto 2 del precedente articolo 6, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.

Tali locali rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:

a) capo di stato maggiore della Difesa, capi e sottocapi di stato maggiore di Forza armata; segretario generale della Difesa;

b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea;

c) eventuali altri incarichi indicati dal regolamento di cui all'articolo 20.

(*È approvato*).

Art. 10.

Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3 del precedente articolo 6, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 20, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio.

(*È approvato*).

Art. 11.

Gli alloggi di servizio di cui al punto 4 del precedente articolo 6 sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.

(*È approvato*).

Art. 12.

Gli ufficiali e i sottufficiali a partire dal grado di sergente maggiore e corrispondenti possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.

Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

(*È approvato*).

Art. 14.

Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in Tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato.

Il 20 per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi.

L'80 per cento dello stesso importo è riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi.

(*È approvato*).

Art. 15.

Oltre al canone mensile di cui al precedente articolo 13, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 6 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra.

Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.

(*È approvato*).

Art. 16.

I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai punti 4 e 5 del precedente articolo 6 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, se-

condo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento di cui al successivo articolo 20.

(*È approvato*).

Art. 17.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.

(*È approvato*).

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli da 5 a 17 si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, ed a tutti gli altri alloggi di cui al precedente articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 19.

Le disposizioni emanate dal Ministero della difesa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le concessioni di alloggi, ivi compresa la determinazione dei canoni, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 20.

(*È approvato*).

Art. 20.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonchè ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione — d'intesa con gli organi della rappresentanza militare — di commissioni per la assegnazione degli alloggi stessi.

L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

(*È approvato*).

Art. 21.

In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo ad occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione (AST) permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito nel regolamento.

(*È approvato*).

Art. 22.

Gli assegnatari utenti al momento della entrata in vigore della presente legge di alloggi ex INCIS/militari, ora IACP, conservano il diritto di permanere nell'alloggio, quando il loro reddito familiare complessivo non sia superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata e non siano proprietari di altro alloggio idoneo nel comune o in comuni limitrofi.

In caso di reddito superiore a quanto previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Il beneficio di cui sopra spetta in ogni momento anche alla vedova non legalmente separata nonchè ai parenti di 1° grado in linea retta conviventi con l'assegnatario all'atto del decesso.

Il diritto al beneficio deve essere comprovato mediante la presentazione dello stato di famiglia e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

(*È approvato*).

Art. 23.

Per la costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di fabbricati già costruiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, previo parere di un comitato composto:

dal Ministro della difesa, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede;

da un magistrato del Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti;

dal Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;

da un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

dai capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata o da un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato;

dal segretario generale della Difesa o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;

dal direttore generale del genio militare.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale superiore della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio, designato dal Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.

(*È approvato*).

Art. 24.

Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel Comune ove sorge la costruzione.

I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al Sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.

(*È approvato*).

Art. 25.

Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilità.

(*È approvato*).

Art. 26.

Per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 20 miliardi nell'anno 1979 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987.

All'onere di lire 15 miliardi per l'anno 1978 si provvede con riduzione dei capitoli numero 1831, 4011 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo rispettivamente nei limiti di lire due miliardi, lire cinque miliardi e lire otto miliardi.

All'onere per l'anno 1979 si provvede con riduzione dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma nei limi-

ti rispettivamente di lire 5.000 milioni, di lire 8.500 milioni e di lire 6.500 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 27.

Con l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 20 sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la concessione ed i canoni degli alloggi in immobili demaniali in uso al Ministero della difesa.

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P A S T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A S T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, è la prima volta che il Gruppo indipendente di sinistra vota in favore di una legge che determina una spesa militare con la piena coscienza di compiere un atto giusto e doveroso. Se un appunto si può fare alla legge, a parte la limitazione del provvedimento al solo personale di servizio, riguarda l'esiguità dell'impegno finanziario, anche a fronte della pericolosa enormità degli stanziamenti dedicati alle armi e alle forze armate.

È stato approvato per il corrente anno un bilancio di difesa di 4.300 miliardi circa con un aumento del 20 per cento rispetto allo scorso anno, mentre le tre leggi decennali di potenziamento dell'armamento delle tre forze armate, che originariamente dovevano comportare 3.000 miliardi circa di spesa, sono già salite, al primo gennaio del 1978, dopo meno di un anno dall'approvazione delle leggi, a 5.345 miliardi circa e in tale somma non è compresa la richiesta della Marina militare di altri 7-800 miliardi circa per trasformare la legge promozionale della Marina da legge finanziaria a legge di programma, in analogia a quanto fatto per le altre due forze armate.

Comunque i 6.000 miliardi e più oggi richiesti sono certamente destinati ad aumentare notevolmente; sono cifre che dovrebbero preoccupare tutti gli italiani nell'attuale stato di grave crisi che il paese attraversa, tanto più che non è stata mai data nessuna giustificazione operativa dell'esigenza di tale stanziamento per la difesa della patria secondo gli orientamenti difensivi determinati dall'articolo 11 della Costituzione.

Il Ministro della difesa, con ostinata pervicacia, ha sempre rifiutato di discutere le numerose documentazioni ufficiali occidentali presentate che dimostrano in maniera inequivocabile e inconfutabile la pericolosa enormità dei nostri stanziamenti militari, totalmente ingiustificati nei confronti di una eventuale minaccia delle forze del Patto di Varsavia all'Italia e alla NATO. Con questo ingiustificato comportamento il Ministro è venuto meno, a mio parere, ad un suo preciso dovere perchè chi amministra denaro del contribuente non deve lasciare nulla di intentato per cercare di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili e perchè spese ingiustificate per la difesa incentivano una corsa generale agli armamenti, insidiano la distensione, contraddicono i nostri buoni propositi espressi all'ONU per il disarmo.

In questa preoccupante situazione per la prima volta, ripeto, la legge in esame che autorizza la costruzione di alloggi militari di servizio per il personale militare risponde a reali esigenze delle forze armate e pertanto confermo il voto favorevole della Sinistra indipendente. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a me

non pare che sia il caso, in una dichiarazione di voto su un provvedimento che pure riguarda le forze armate ma un aspetto particolare, di inoltrarci, come ha fatto poco fa il collega Pasti, in un esame della politica militare del nostro Governo: credo che abbiamo avuto più volte occasione ed altre ne avremo sia in Commissione difesa sia in quest'Aula per affrontare i problemi di fondo della nostra politica delle forze armate.

Questo provvedimento va visto sotto due aspetti. Il primo, che ha ricordato poco fa il Ministro nella sua replica, riguarda l'inserimento del disegno di legge stesso nella politica delle forze armate perchè, se abbiamo tutti richiesto, su iniziativa del Governo ma anche del Parlamento, un tipo di forze armate estremamente mobile, nuovo, strutturato e quindi con una necessità di assoluta mobilità, è evidente che questo obiettivo non poteva e non potrà essere raggiunto se non consentiamo ai militari e agli appartenenti alle forze armate di avere una garanzia e una sicurezza nel loro modo di vita, avendo disponibilità di alloggi. Non dobbiamo mai dimenticare che dentro una divisa militare, divisa che rappresenta il simbolo dello Stato repubblicano, c'è un uomo, un cittadino della Repubblica e nel momento in cui chiediamo sacrifici maggiori a questi appartenenti alle forze armate, dobbiamo anche metterli in condizione di avere e di mantenere una dignità non solo loro, ma delle loro famiglie e il problema della casa, se è valido per tutti i cittadini, è valido in modo particolare in questo senso per i militari.

Il secondo aspetto di questo provvedimento si inquadra negli altri provvedimenti che abbiamo discusso qui in Senato nelle settimane scorse, ossia quello dell'equo canone, quello soprattutto del piano decennale per l'edilizia residenziale. I richiami di questa legge che ci apprestiamo a votare — e dico subito che noi repubblicani la votiamo con pieno accordo e con piena soddisfazione — al piano decennale e alle altre leggi consentono di vederla anche sotto questo aspetto della promozione dell'attività edilizia. Quindi due aspetti: da un lato l'uomo-militare al quale dobbiamo sempre pensare, dall'altro un problema di edilizia, anche se il programma è di sole 50.000 abitazioni (che del resto non sono poche se si valutano nel quadro più generale).

Vorrei ricordare — oltre gli altri punti che sono stati già sottolineati in sede di relazione scritta dal collega De Zan, che ringrazio anch'io, e dal Ministro — i due aspetti dell'articolo 20 e dell'articolo 24. Si tratta di un fatto estremamente importante perchè innovativo. L'ultimo comma dell'articolo 20 prevede finalmente in una legge che « l'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento » dell'assegnazione delle abitazioni. Nel passato, ed anche in altre situazioni, si è lamentata spesso l'eccessiva discrezionalità che potevano avere gli organi della pubblica amministrazione, e i responsabili dell'amministrazione delle forze armate in questo caso, nell'assegnazione degli alloggi; questo pertanto è un elemento di garanzia democratica che ritengo vada sottolineato come indirizzo nuovo in tutto il settore delle forze armate nelle varie enunciazioni che più volte abbiamo fatto. Importante anche l'articolo 24 che ricollega i militari di carriera ai mutui per l'edilizia residenziale del piano decennale, quindi consente ad essi una particolare condizione cui altrimenti non potrebbero accedere per il requisito della residenza. Mi pare che questi due aspetti, oltre agli altri che già sono stati sottolineati, vadano in modo particolare riaffermati.

In chiusura della mia dichiarazione di voto vorrei dire all'onorevole Ministro che siamo certi che saranno mantenute le scadenze previste dal disegno di legge: i 120 giorni per quanto riguarda il regolamento, i termini per l'approntamento del piano; e siamo certi che si farà il possibile per snellire al massimo le procedure. Sappiamo infatti che quando si parla di piani a lungo termine la preoccupazione è che partano con molto ritardo ottenendo due risultati negativi: da un lato appunto quello ancora della mancanza di abitazioni, dall'altro, per i tassi di svalutazione della moneta, quello di rendere non congrui gli stanziamenti che oggi facciamo. La possibilità di procedere al

più presto all'applicazione di questa legge è una condizione essenziale per la sua riuscita. So benissimo quali sono le difficoltà: anche quando parliamo dell'edilizia normale sappiamo che vi sono difficoltà derivanti dalle procedure, dagli espropri eccetera. Ma mi permetterei — forse non ce n'è bisogno perchè credo che questo stia a cuore al Ministero come sta a cuore a noi parlamentari — di insistere presso il Ministero affinchè vengano rispettate il più possibile queste scadenze e venga accelerata il più possibile la procedura.

Saluto quindi nuovamente con piacere questo disegno di legge confermando il voto a favore dei repubblicani. (*Applausi dal centro-sinistra*).

G I U S T . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I U S T . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della democrazia cristiana dà la sua convinta adesione al provvedimento che stiamo votando con il quale si pone rimedio alla situazione degli alloggi per i militari e si promuove una migliore efficienza delle stesse forze armate. È questa una legge che accoglie una sentita esigenza dei militari e quella di una migliore funzionalità della loro organizzazione. Infatti accanto ad un problema di giustizia e di equità per il cittadino soldato, la legge consentirà alle forze armate di essere meno condizionate nello svolgimento del proprio compito istituzionale dalla dotazione di infrastrutture che, come quella della casa, per i militari sono essenziali per il migliore svolgimento del servizio.

La legge si colloca anche nel quadro dei diversi importanti provvedimenti che sono stati adottati in questi tempi dal Parlamento: la disciplina dei suoli, l'equo canone, il piano decennale per la casa. Con essi questa legge sarà gradatamente portata ad armonizzarsi fino a rendere più omogenea la sua esplicazione e i suoi effetti, pur conservando la sua peculiarità di legge volta allo scopo di un servizio alle forze armate e alla loro efficienza. È una legge che, come più volte si è avuto occasione, particolarmente nella Commissione competente, di dire, esalta ancora la prevalenza dell'uomo nelle forze armate e della attenzione che su tutti i problemi di questo elemento umano il Parlamento, il Governo, le forze armate debbono assolutamente avere.

È con queste considerazioni, signor Presidente ed egregi colleghi, che, esprimendo il più vivo apprezzamento al relatore e al Governo per avere incoraggiato il provvedimento, il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado » (1347) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado », già approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

P I T T E L L A , *segretario*:

Il Senato,

considerato il permanere delle condizioni di precarietà in cui restano, dopo l'approvazione del disegno di legge n. 1347, gli insegnanti incaricati dei corsi CRACIS,

invita il Governo a cercare una soluzione positiva ai problemi rimasti aperti per gli insegnanti sopramenzionati.

9. 1347. 1 LA COMMISSIONE

B O R G H I , *relatore*. Brevissimamente, signor Presidente ed onorevoli colleghi, senza enfasi, ma per una giusta valutazione voglio sottolineare l'importanza di questo provvedimento che è largamente atteso da tutto il personale docente della scuola di ogni ordine e grado: dalla scuola materna alla scuola elementare, alla scuola secondaria di primo e secondo grado; provvedimento atteso anche perchè ha avuto lunga preparazione ed un lungo dibattito nella fase di prima stesura e dunque provvedimento che peraltro si presenta a noi in quest'Aula con un carattere di urgenza determinata non dal fatto che, come sempre accade, gli ultimi giorni prima delle vacanze si cerca di fare il massimo possibile, ma da una esigenza obiettiva. Bisogna infatti consentire all'amministrazione della scuola, al Ministero della pubblica istruzione, di avere lo strumento legislativo con tutte le sanzioni dei due rami del Parlamento per poterne dare applicazione a partire dal prossimo anno scolastico 1978-1979.

È per questo che ci siamo adoperati anche ieri nell'ambito della Commissione istruzione, in sede referente, per sollecitarne la definizione e la approvazione. Chiediamo anche agli onorevoli colleghi presenti in Aula di voler onorare del loro voto favorevole questo provvedimento. Ho detto, signor Presidente, che sarei stato molto breve e voglio chiudere questo mio breve intervento, rimettendomi per il resto alla relazione scritta che accompagna il disegno di legge, sottolineando i due aspetti innovativi che in questo disegno di legge sono stati introdotti nel dibattito svoltosi alla Camera dei deputati.

Di questi due aspetti innovativi il primo si riferisce al nuovo meccanismo di assunzione in ruolo, meccanismo concorsuale dove viene accolta un'aspirazione generale espressa anche dall'opinione pubblica oltrechè dalle persone più strettamente qualificate e competenti dei problemi della scuola. Questo meccanismo evidenzia in modo incisivo, nei concorsi, il merito e non invece i titoli e questa è una richiesta largamente sentita: il ritorno ad un impegno di serietà anche in queste necessarie prove di selezione. È infatti data la preminenza, nella formazione delle graduatorie dei vincitori, alle prove scritte, alla prova orale e — grossa innovazione positiva, frutto di una riflessione autocritica che si è compiuta sulla scorta delle esperienze passate — si è introdotto il tirocinio in modo reale, concreto, produttivo, cioè il tirocinio fatto dopo il superamento delle prove di concorso, per la durata di un anno, nella classe, sotto il controllo di apposite commissioni che funzioneranno a livello distrettuale, con ciò realizzando una positiva saldatura territoriale con gli organi collegiali che faciliterà certamente la guida di queste operazioni di tirocinio veramente importanti.

Quest'anno il tirocinio consentirà anche di superare, al suo compimento, il periodo di prova per cui si prevede — lo dicevo ieri in Commissione e lo ripeto qui alla presenza dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Sottosegretario — che i concorsi saranno di fatto espletati in un anno; vi è poi il tirocinio che fa parte del secondo anno del concorso stesso e che però è già attività di insegnamento.

L'auspicio è che questa impostazione trovi concreta applicazione. Peraltro sono stati introdotti tutti gli strumenti atti a garantire questa tempestività, ivi compresa l'innovazione dell'istituzione delle commissioni di esame a pieno tempo. Oggi si parla, un po'

in tutte le sedi, del pieno tempo. Ne stiamo ampiamente discutendo per la riforma universitaria; qui, senza grande discussione, è stato introdotto e rappresenta un dato positivo, concreto, operativo. Desidero, quindi, sottolinearlo ringranziando l'onorevole Ministro, il Governo, il Ministero della pubblica istruzione per avere impostato con una visione moderna, funzionale e seria questi nuovi esami. Questo è il primo degli aspetti innovativi che ho voluto sottolineare, accanto ad un altro, che è un po' la logica conseguenza di tutto il filo conduttore del provvedimento e cioè l'eliminazione degli incarichi a tempo indeterminato e della non licenziabilità.

Era chiaro, avendo creato questi istituti, che nel giro di pochi anni essi — la non licenziabilità, l'incarico a tempo indeterminato — avrebbero determinato la richiesta di ingresso in ruolo del personale incaricato a tempo indeterminato non licenziabile. E così è stato. Con questo provvedimento si dà sistemazione complessivamente — l'onorevole Ministro indicherà le cifre più esatte — a circa 180.000 docenti delle scuole di ogni ordine e grado come è giusto si faccia; però da questo momento cessano questi istituti che rappresentano, per così dire, l'*humus* sul quale è cresciuta tutta la pianta del precariato.

Se anche noi come legislatori sapremo resistere alle tentazioni delle leggine speciali e dei provvedimenti particolari, dovrebbe cessare il ricorso all'istituto delle supplenze, salvo per quei fenomeni fisiologici per cui non è pensabile di eliminarlo totalmente. Accanto alla eliminazione di questi due istituti viene introdotta la graduatoria per l'incarico annuale entro la quale saranno iscritti quegli insegnanti che dovranno far fronte, ripeto, a quei momenti fisiologici che richiederanno brevi supplenze.

Tutto il resto del disegno di legge, che è composto da 35 articoli, realizza, attraverso varie forme, e per la scuola materna e per la scuola elementare e per la scuola secondaria e per il personale dell'istruzione artistica così come per il personale non docente, la chiusura di questi fenomeni di precariato permanente e si proietta nel futuro attraverso il reclutamento normale, attraverso i concorsi selettivi fondati soprattutto sulla valutazione delle prove di merito scritte e orali.

Per queste brevi considerazioni — rimettendomi, ripeto, per il resto alla relazione scritta — su questo provvedimento che certamente presenta qualche zona di ombra — non ci sarà mai un provvedimento che riguarda la sistemazione del personale che trovi soddisfazione totale e osanna unanimi; ci sono sempre fatti direi legittimi ma soggettivi che possono determinare qualche motivo di tensione — credo di poter dire convintamente, con serena coscienza, che esso si inserirà positivamente al servizio della nuova scuola come si va delineando nel quadro delle riforme che sono in atto e che si stanno realizzando sia alla Camera — scuola secondaria superiore — sia qui al Senato — riforma universitaria — in ordine alla qualificazione del personale e alla formazione dello stesso personale docente.

È un provvedimento che certamente, al 4 agosto, arriva un po' tra il disinteresse e la disattenzione generale, non qui ma fuori; anche i più interessati in questo momento stanno pensando o facendo altro. Però è un provvedimento che pur nella sua limitatezza si muove in un filone logico di rinnovamento della scuola e di questo credo vada dato atto e a chi lo ha elaborato e a chi lo ha portato avanti.

È per questo motivo, signor Presidente, che ringraziando per la cortese attenzione dedicata alle mie brevi e semplici parole, mi permetto di sollecitare da parte di questo Senato la sua approvazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, esso si illustra da sè: riguarda il problema del personale docente dei corsi di scuole medie per adulti che, essendo incaricato, si trova ora in una particolare situazione. Rivolgiamo perciò l'invito al Governo ad approfondire la questione per trovare, se possibile, una soluzione per questo personale insegnante che ha esercitato lodevolmente la propria attività in questi corsi di scuola media per adulti nei diversi settori: forze di polizia, esercito eccetera. Purtroppo questo personale non è stato compreso nel provvedimento così come ci è stato

inviato dalla Camera; per i motivi che abbiamo già esposto non si è ritenuto di dover dar luogo ad un emendamento formale e l'ordine del giorno invita il Governo ad approfondire questo tema e a trovare, se possibile, una soluzione.

Sullo svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico all'Assemblea che il Ministro dell'interno, onorevole Rognoni, ha fatto sapere di essere disponibile nel pomeriggio di oggi per rispondere alle interrogazioni presentate da alcuni Gruppi in relazione alla scomparsa dei brigatisti rossi Mantovani e Guagliardo.

Lo svolgimento delle suddette interrogazioni e delle altre che dovessero essere eventualmente presentate sullo stesso argomento avrà luogo, dunque, alle ore 17, all'inizio della seduta pomeridiana

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

P E D I N I, *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il Senato, la Commissione pubblica istruzione e l'onorevole relatore di aver accettato la raccomandazione del Governo di portare in Aula alla fine di questa sessione il disegno di legge sul precariato. Voglio esprimere un ringraziamento particolare all'onorevole relatore che, nella sua relazione scritta e nella sua esposizione orale, ha adeguatamente illustrato l'importanza del disegno di legge di cui discutiamo e ne ha illuminato i vantaggi. Basti dire, in sintesi, che con questo provvedimento troveranno sistemazione a ruolo 231.000 insegnanti, di cui 21.824 nella scuola materna, 37.000 nella scuola elementare, 95.100 nella scuola media, ed entreranno in ruolo 78.000 impiegati non docenti.

Si estirpa così il « precariato » come fenomeno patologico nella scuola italiana, ma, ovviamente, l'opinione pubblica si domanda perchè si sia esso formato. Orbene: quando, onorevoli colleghi, ad un corso d'acqua non si offre la possibilità di sboccare al mare — e in questo caso lo sbocco al mare per il personale della scuola provvisorio è sempre rappresentato dal concorso per la immissione a ruolo — i livelli d'acqua straripano, nel caso nostro si accumulano persone che attendono legittimamente di poter entrare nella scuola; la loro tensione psicologica aumenta, il loro rendimento didattico diventa più sofferto e meno impegnato in una situazione normativa già per sè precaria. Noi trasciniamo dietro di noi una somma di leggi precarie che hanno immesso in qualche modo il personale nella scuola, trasciniamo l'istituto dell'incarico a tempo indeterminato, troppo a lungo, alimentando fenomeni negativi che sono stati il surrogato — a loro volta — di una iniziativa concorsuale nella scuola mai realizzata. Non molto di diverso dunque dalla situazione di precariato anche in un altro ordine di scuola, le nostre università, a cui la Commissione pubblica istruzione e il Governo con particolare impegno si dedicano in questi giorni.

Ebbene, con questo disegno di legge non solo si portano in ruolo un numero di insegnanti che hanno già prestato un servizio nella scuola, ma si ritorna, come è stato detto giustamente dal relatore, ad aprire il sistema dei concorsi riportando, quindi, una normalità fisiologica nella vita della scuola. È questo un fatto molto importante che il Governo accoglie con molta soddisfazione e lo indica anche come esempio di interessante collaborazione tra Esecutivo e Legislativo. Il disegno di legge che il Governo presentò alla Camera nell'autunno scorso, infatti, era il risultato di un accordo intervenuto tra il Governo e le forze sindacali e aveva indubbiamente in sè, pur fra tanti aspetti pregevoli, un aspetto negativo: quello di recepire *sic et simpliciter* un lodo occupazionale. La discussione del disegno di legge n. 1888, seguita alla Camera con particolare diligenza dal sottosegretario Spigaroli che qui ringrazio, è stata complessa e difficile ed ha coinvolto anche il confronto nell'ambito degli uffici-scuola. De-

vo rendere atto al Parlamento, alla Camera dunque, di avere contribuito ad arricchire un disegno di legge che nasceva esclusivamente per esigenze sindacali, in una legge di politica scolastica proprio per il deliberato ritorno ai concorsi, proprio per una sollecitazione ad una forma organica di reclutamento del personale.

Il Governo, mentre è interprete anche della soddisfazione della scuola per questo disegno di legge cui va il merito di destinare parte dei docenti a funzioni speciali, ringrazia dell'approvazione anche per un'altra circostanza: noi siamo impegnati nella riforma della scuola media superiore, nella riforma dell'università; tuttavia il cittadino italiano si preoccupa giustamente di ottenere la prima delle riforme: quella, all'inizio di ogni anno scolastico, del regolare funzionamento della scuola. E mentre approfitto dell'occasione per assicurare questa Assemblea che il Ministero sta facendo tempestivamente, sia pure nella scarsità dei ruoli dei nostri provveditorati, quanto gli compete per il normale avvio della scuola le cui lezioni quest'anno cominceranno il 19 settembre, devo anche dire che l'ordinato avvio della scuola è un impegno amministrativo e politico di grande importanza, è il segno primo di una serietà nella vita scolastica, ma non è da ritenersi tuttora operazione facile. È facile trovare un imprenditore, onorevoli colghi, che si senta capace di amministrare una grande azienda se nella sua azienda buona parte del personale cambia ogni anno di posizione giuridica e di posto di lavoro? Ed essendo la scuola una grande azienda che produce cultura, fatta di circa un milione duecentomila persone, affrontare ogni anno spostamenti di posto per centinaia di migliaia non è circostanza che renda agevole il governo della scuola ed assicuri la sua tranquillità.

Il vantaggio di questo disegno di legge? Il fatto che nel campo della scuola media e soprattutto della scuola media superiore, con la immissione in ruolo dei precari più dell'80 per cento delle cattedre previste nell'organico vengono coperte. Anche nella scuola media e nella scuola superiore entriamo dunque in quel regime di stabilità del personale che costituisce per ora vanto, da tutti riconosciuto, della scuola elementare, sempre e non a caso regolarmente funzionante.

Ecco perchè questa legge può farsi anche perdonare alcuni difetti, alcune imperfezioni sulle quali forse si potrà tornare con il tempo. Vi sono state omissioni? Ma i ruoli sono quelli che sono e con questa legge li riempiamo quasi completamente, rendendo certo più difficile l'accesso di ulteriori forze giovanili, forze cui occorrerà certo pensare se e quando la scuola — compatibilmente con i mezzi finanziari — dilaterà il suo servizio

Posso comunque dire, onorevoli colleghi, che già quest'anno il vantaggio di una stabilizzazione delle cattedre attraverso la legge del precariato provocherà immediatamente quella tranquillità di avvio dell'anno scolastico che tutti ci auguriamo? No, certo: i tempi di adattamento sono lunghi. Il Ministero si preoccuperà di ricavare comunque e già subito il massimo dei vantaggi, ma occorrerà un certo tempo per la immissione regolare nel ruolo di tanto personale. Pertanto, direi, benefici più certi potremo vederli a partire dal 1979-80.

Ma vi sono anche altri aspetti di rilievo di questo disegno di legge: il fatto che, ad esempio, esso interviene anche con carattere normativo nella scuola materna, là dove, oltre che definire la stabilizzazione del personale della scuola materna, si dettano norme relative alle modalità dell'insegnamento, alle ore di lavoro docente e di assistenza.

Se dunque, così ristrutturata ed approvata dal Senato, la legge si presenta in buona parte come legge di occupazione e riconferma così la sua origine di contrattazione sindacale, essa è diventata, grazie al contributo del Governo, allo sforzo dei partiti, al dibattito critico dei Gruppi parlamentari, una legge di politica scolastica.

Come tale il Governo la recepisce e cercherà di amministrarla con la massima responsabilità, ringraziando ancora una volta il Senato di averne consentito l'approvazione così rapida. Certamente una ulteriore attesa, data la delicatezza dell'argomento, dato che ognuno di questi articoli viene ad incidere

anche su posizioni personali, avrebbe potuto riaprire un contenzioso che avrebbe finito per farci perdere — alla ripresa — i lineamenti organici e positivi della proposta.

Ma il Governo sente, da questa stessa legge, di essere chiamato ad un'altra grande responsabilità; la formazione e qualificazione — a maggior ragione — degli insegnanti. È questo un compito fondamentale nel ricoprire i ruoli della scuola italiana, che è in crescita soprattutto come scuola dell'obbligo e come scuola superiore. Come si possono aggiornare gli insegnanti alle novità dei problemi dei tempi e come si può raggiungere una massa così imponente di docenti oggi impegnati nella scuola nuova? Attraverso le strutture di formazione didattica e di aggiornamento previste dagli istituti di sperimentazione regionale che stiamo per avviare e ai quali perifericamente sarà affidato il compito della preparazione e della formazione degli insegnanti oltre che della loro qualificazione. Ma ciò non basta. Bisognerà immaginare — ed in questo senso c'è stato il contributo anche della vostra Commissione pubblica istruzione — il ricorso ampio a forme di comunicazione moderna adatte ad un'epoca dei *mass media* in cui progresso scientifico e tecnico, telecomunicazioni selezionate possono consentire un rapido aggiornamento di uomini, pur nella libertà del docente e nell'autonomia di cultura.

Queste le ragioni per cui il Governo ritiene di aver contribuito con questo disegno di legge ad un ulteriore « momento » di notevole importanza per la vita della scuola italiana.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, il Governo lo accetta come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Borghi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

B O R G H I , *relatore*. Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

TITOLO I

MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE — DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE INCARICATO E SUPPLENTE

CAPO I

MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE.

Art. 1.

(*Incarichi annuali*).

Negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, alla copertura delle cattedre, delle cattedre orario e di tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico annuale.

Analogamente, si provvede con personale docente non di ruolo assunto con incarico annuale per la copertura di tutti i posti disponibili nelle scuole elementari e nelle scuole materne statali, ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo.

I posti disponibili nei ruoli organici del personale non docente di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono coperti in attesa di assegnazione di personale di ruolo mediante incarichi annuali da conferire secondo le modalità previste nello stesso articolo 12.

Non possono essere conferiti incarichi annuali su cattedre o posti che si rendano disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Sono abrogati l'articolo 1, comma primo, della legge 13 giugno 1969, n. 282; l'articolo 6, comma primo, secondo e ottavo della legge 24 settembre 1971, n. 820; l'articolo unico, comma secondo, della legge 10 mag-

gio 1976, n. 318 e l'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche*).

Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale non docente ai sensi del successivo articolo 3.

La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

Le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1978-1979 costituiscono la prima applicazione per il conferimento dei nuovi incarichi ai sensi del precedente primo comma.

Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

L'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e l'articolo 7 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono abrogati. Le attribuzioni delle commissioni per gli incarichi sono devolute al Provveditore agli studi.

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al Provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.

Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sè impugnabili.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal Provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale o, in mancanza da un impiegato della carriera di concetto del medesimo ufficio, da due insegnanti della scuola materna e da due insegnanti elementari. Una delle insegnanti della scuola materna ed uno degli insegnanti elementari debbono essere, ove possibile, incaricati.

Il direttore didattico ed il funzionario della carriera direttiva o impiegato della carriera di concetto sono nominati dal Provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra gli insegnanti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un funzionario della carriera direttiva od impiegato della carriera di concetto, una insegnante della scuola materna ed un insegnante elementare, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole secondarie ed artistiche è ammesso ricorso

da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alla commissione di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Il Provveditore agli studi può delegare a presiederla un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale. La commissione rimane in carica un anno.

Con il ricorso di cui ai precedenti commi ottavo e decimo, i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche*).

Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale docente ai sensi del precedente articolo 2.

La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

Le graduatorie di cui al precedente primo comma sono compilate, in prima applicazione, per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1979-1980. Per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1978-79, continuano ad essere valide le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1977-78.

Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di posto per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

È abrogato il primo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per la parte in cui fa riferimento, integrandola, alla commissione di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Le attribuzioni affidate alla commissione per gli incarichi sono devolute al Provveditore agli studi.

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al Provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.

Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sè impugnabili.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo

dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal Provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale non docente. Due dei rappresentanti del personale non docente debbono essere, ove possibile, incaricati.

Il preside o direttore didattico e l'impiegato della carriera di concetto sono nominati dal Provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra il personale non docente proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale non docente, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

Con il ricorso di cui al precedente ottavo comma i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Norme particolari sul conferimento di incarichi*).

Le operazioni di conferimento di incarichi si effettuano ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

(*È approvato*).

TITOLO II

REVISIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA

Art. 5.

(*Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica*).

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, per la scuola media, e dall'anno scolastico 1979-80, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, i ruoli organici del personale docente saranno determinati, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

I posti orario saranno costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

Le dotazioni organiche saranno determinate, su base provinciale, dal Provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme vigenti, saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.

Quando i ruoli sono nazionali, i Provveditori agli studi, definite le dotazioni organiche su base provinciale, le comunicano al Ministero della pubblica istruzione, che, accertatane la conformità ai criteri stabiliti nell'ordinanza di cui al precedente comma, provvede alla determinazione delle dotazioni organiche nazionali.

(*È approvato*).

TITOLO III

IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA

CAPO I.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE STATALI.

Art. 6.

(*Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole materne statali*).

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78, sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di non meno di duecento ore di lezioni, organizzato nel corso dell'intero anno scolastico, secondo le modalità di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349.

L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma è disposta secondo il seguente ordine di precedenza e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione:

1) insegnanti abilitate negli ex giardini di infanzia e insegnanti abilitate a seguito dei corsi già espletati di cui alla citata legge 19 luglio 1974, n. 349;

2) insegnanti abilitate a seguito del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1976, n. 97;

3) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1976-77;

4) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, in servizio nell'anno scolastico 1977-78.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Immissione di assistenti nei ruoli del personale insegnante delle scuole materne statali*).

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti di ruolo e le assistenti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocate di ufficio nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, purchè siano in possesso del titolo di studio prescritto dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, e previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione, del corso abilitante speciale di cui al precedente articolo 6, primo comma.

L'assegnazione della sede alle assistenti di ruolo in possesso del titolo prescritto per l'insegnamento dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, è disposta assieme a quella delle insegnanti di cui al punto n. 2 del precedente articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Soppressione dei ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali*).

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83, i ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono soppressi.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti incaricate a tempo indeterminato, non fornite dei titoli di studio di cui al precedente articolo 7, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate nei predetti ruoli provinciali.

Le assistenti dei predetti ruoli provinciali svolgono le mansioni stabilite dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, nell'ambito della provincia di servizio, con assegnazione alle scuole materne in cui si riscontrino maggiori necessità, anche in relazione al numero delle sezioni ed all'orario di funzionamento delle stesse.

Le assistenti, qualora conseguano il titolo di studio di cui al precedente articolo 7 e la prescritta abilitazione all'insegnamento, sono nominate nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

L'assegnazione della sede alle assistenti di cui al precedente comma è disposta dopo quella delle vincitrici del concorso in occasione del quale hanno conseguito l'abilitazione.

Le assistenti che conseguono il titolo di studio di cui al precedente articolo 7 sono utilizzate come insegnanti di scuola materna.

I posti di assistente che si rendano comunque disponibili e vacanti a partire dall'anno scolastico 1978-79 sono soppressi.

In relazione al progressivo esaurimento dei ruoli provinciali le mansioni affidate alle assistenti sono attribuite alle insegnanti.

Con effetto dalla stessa data di soppressione dei ruoli provinciali ai sensi del precedente primo comma, le assistenti che non conseguono il titolo di studio e la prescritta abilitazione sono iscritte, anche in soprannumero, nei ruoli provinciali della carriera esecutiva contemplati nell'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, compatibilmente con il titolo professionale eventualmente richiesto.

Per l'iscrizione nei suddetti ruoli si applicano i criteri di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Disposizioni particolari sul funzionamento delle scuole materne statali*).

L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di otto ore e può raggiungere un massimo di dieci ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.

A ciascuna sezione sono assegnate due insegnanti. Non si dà luogo ad assegnazione di insegnanti aggiunte.

L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali è stabilito in trenta ore settimanali per le attività educative ed in venti ore mensili, da destinare, ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, alle altre attività connesse con il funzionamento della scuola. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, le due insegnanti sono tenute ugualmente all'assolvimento dell'intero orario obbligatorio di servizio.

In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnata una sola insegnante per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dell'insegnante stessa.

(*È approvato*).

CAPO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.

Art. 10.

(*Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali*).

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 e fino all'inizio dell'anno sco-

lastico 1980-81 incluso, tutti i posti disponibili nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero degli insegnanti delle scuole elementari di ciascuna provincia, dopo aver effettuato i trasferimenti annuali su tutti i posti di ruolo normale senza tener conto delle aliquote previste dalle vigenti disposizioni e dopo aver detratto i posti di cui alla riserva prevista dall'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327, e quelli occorrenti per le immissioni in ruolo da disporre ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, sono destinati all'immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 574, modificata dalla legge 24 settembre 1971, n. 820.

Limitatamente alle immissioni in ruolo da effettuare con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, sono utilizzati soltanto i posti di ruolo normale rimasti disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia dopo i trasferimenti e dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nonchè tutti quelli del ruolo in soprannumero.

Per l'anno scolastico 1978-79 è consentito agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di chiedere il trasferimento dell'iscrizione ad altra graduatoria provinciale.

Le graduatorie provinciali permanenti sono soppresse man mano che esse vengono ad esaurirsi e, comunque, dopo le nomine disposte con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.

È istituita la graduatoria nazionale ad esaurimento in cui potranno essere iscritti gli appartenenti alle graduatorie provinciali permanenti di cui al precedente primo comma.

Per l'immissione in ruolo degli insegnanti iscritti in tale graduatoria sono utilizzati il 50 per cento dei posti disponibili nelle province in cui siano esaurite o vengano ad esaurirsi le graduatorie provinciali permanenti, fatta salva la riserva di cui all'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327. L'altra metà dei posti, nonchè quelli che non vengono coperti secondo le modalità di cui al primo comma, sono da destinarsi al concorso magistrale per titoli ed esami.

Gli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti possono chiedere di essere nominati nel ruolo degli insegnanti delle scuole materne statali della provincia, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per ciascun anno sino al 1980-81, detratti i posti occorrenti per l'inquadramento delle assistenti nel ruolo del personale docente ai sensi del precedente articolo 8. Il restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili è coperto mediante concorsi riservati ai candidati in possesso di diploma di scuola magistrale. L'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento avviene a domanda degli interessati nell'ordine determinato dal punteggio complessivo più favorevole attribuito a ciascuno di essi nelle graduatorie provinciali permanenti di provenienza.

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di precedenza di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Le domande d'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento possono essere presentate per gli anni scolastici 1979-1980 e 1980-1981.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con apposita ordinanza le modalità e i termini per la presentazione delle domande di cui al precedente comma.

Gli insegnanti iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento a seguito di domanda presentata nell'anno scolastico 1979-80 sono immessi in ruolo con precedenza rispetto a coloro che avranno presentato domanda per l'anno 1980-81.

L'assegnazione della provincia avverrà secondo l'ordine della graduatoria nazionale ad esaurimento, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con la domanda di iscrizione.

L'insegnante iscritto in una o più graduatorie provinciali permanenti ed incluso anche nella graduatoria nazionale ad esaurimento, qualora consegua la nomina sulla base di una delle predette graduatorie, provinciali o nazionali, viene depennato dalle restanti graduatorie.

Le nomine per effetto delle graduatorie provinciali permanenti sono disposte con precedenza rispetto a quelle conseguenti dalla graduatoria nazionale.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie e gli insegnanti delle materie speciali previste dal secondo comma dell'articolo 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, che non abbiano beneficiato dell'immissione in ruolo disposta a norma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 317, sono nominati in ruolo.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Nomina dei vincitori del concorso a 1025 posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale del 28 gennaio 1977*).

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, la nomina dei vincitori del concorso a 1025 posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale del 28 gennaio 1977, può avvenire anche nel corso dell'anno scolastico.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Disposizioni particolari concernenti i ruoli organici delle scuole elementari*).

Fino all'inizio dell'anno scolastico 1981-1982, i posti di insegnante elementare di ruolo istituiti per le normali attività educative e didattiche non saranno soppressi a seguito di contrazioni della popolazione scolastica della provincia o per altre cause, nella misura in cui possono essere utilizzati per l'estensione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, entro i limiti delle richieste avanzate dagli organi competenti e comprese nella programmazione dai consigli scolastici distrettuali, nonchè per iniziative a sostegno dell'integrazione nelle classi normali di alunni portatori di *handicaps*.

(*È approvato*).

CAPO III.

NORME RELATIVE AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.

Art. 13.

(*Immissione nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica*).

Le graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074, e da successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse e trasformate in corrispondenti graduatorie provinciali, che saranno compilate dal Provveditore agli studi in base alle classi di concorso stabilite dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le graduatorie nazionali non siano state ancora compilate alla data di entrata in vigore della presente legge, il Provveditore agli studi curerà direttamente la compilazione delle corrispondenti graduatorie provinciali.

Nelle predette graduatorie provinciali ad esaurimento sono iscritti a domanda, in una provincia di loro scelta, gli insegnanti appartenenti alle soppresse graduatorie nazionali.

L'ordine delle graduatorie è determinato da quello di iscrizione nelle soppresse graduatorie nazionali.

Qualora gli interessati siano iscritti in più graduatorie nazionali relative a leggi diverse o a diverse classi di concorso sono tenuti ad optare per una di esse, contestualmente alla domanda di iscrizione.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con apposita ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione della domanda predetta.

Gli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, osservando, ai fini dell'assegnazione della sede, il seguente ordine di precedenza:

1) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 468, e 28 marzo 1968, n. 359;

3) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al primo comma dell'articolo 7 ed all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come risulta integrata dalla legge 9 agosto 1973, n. 523;

4) insegnanti che, avendo conseguito la abilitazione all'insegnamento con i primi corsi speciali di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, abbiano maturato il diritto alla iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui al sesto comma dell'articolo 7 della medesima legge.

Sono fatte salve le diverse decorrenze giuridiche eventualmente previste dalle leggi citate.

L'immissione in ruolo di cui al precedente settimo comma è disposta dal Provveditore agli studi per tutte le cattedre ed i posti-orario disponibili, detratte le cattedre ed i posti-orario messi a concorso o riservati a particolari categorie.

Il disposto di cui al precedente settimo comma, n. 4, non si applica ai docenti che siano di ruolo in qualsiasi ordine e grado di scuola al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che non si tratti di insegnanti elementari di ruolo attualmente in servizio nella scuola media in qualità di comandati.

Nel caso in cui non vi sia nell'ambito della provincia un numero di cattedre e posti-orario sufficiente per l'esaurimento delle graduatorie provinciali, il personale in esse iscritto è gradualmente immesso in ruolo negli anni scolastici successivi via via che si rendano disponibili anche nelle altre province cattedre o posti-orario.

I docenti in ruolo iscritti in una delle graduatorie di cui ai precedenti commi, qualora ottengano il trasferimento ad altra provincia, potranno, a richiesta, ottenere la iscrizione nella graduatoria corrispondente della nuova provincia di titolarità.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, nelle scuole secondarie ed artistiche ivi compresi gli insegnanti comandati, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, in servizio su cattedra o posto-orario nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78 sono nominati in ruolo per la cattedra o posto-orario occupati nell'anno scolastico 1977-1978, qualora abbiano prestato servizio per la prima volta nell'anno scolastico 1977-1978 o abbiano occupato nell'anno stesso la cattedra o posto-orario già occupato nell'anno scolastico 1976-1977.

Gli insegnanti incaricati, in possesso dei suddetti requisiti nell'anno scolastico 1976-1977, i quali nell'anno scolastico 1977-1978 sono stati sistemati in cattedra diversa da quella occupata nell'anno scolastico precedente, ove non siano in possesso dell'abilitazione specifica per tale ultima cattedra, sono immessi in ruolo per l'insegnamento cui si riferisce la cattedra medesima, purchè in possesso di abilitazione dichiarata affine ai sensi del successivo terzultimo comma. Negli altri casi la nomina è disposta per la cattedra cui si riferiva l'insegnamento svolto nell'anno scolastico 1976-77.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato che, in nessuno dei due anni scolastici sopra indicati, pur godendo del trattamento di cattedra, abbiano occupato cattedra o posto-orario, in possesso, ove prescritto, del titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per uno degli insegnamenti dei quali sono incaricati, sono iscritti in apposi-

te graduatorie provinciali ad esaurimento da compilare nei termini e secondo le modalità stabilite con ordinanze del Ministro della pubblica istruzione e sono immessi in ruolo man mano che si renderanno disponibili posti di ruolo organico nelle rispettive province, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80 e degli anni successivi fino ad esaurimento delle predette graduatorie. La immissione in ruolo è effettuata anche per insegnamenti diversi da quello compreso nell'abilitazione posseduta dall'interessato, purchè questa sia dichiarata affine a quella prescritta.

Il disposto di cui al precedente comma tredicesimo si applica agli insegnanti incaricati a tempo determinato con trattamento di cattedra, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1977-78, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ed agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, con trattamento di cattedra, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per la attività svolta, in servizio nell'anno scolastico 1977-78 per l'insegnamento di libere attività complementari.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le modalità per l'assegnazione della sede non prima che siano esaurite le graduatorie di cui al settimo comma del presente articolo, agli insegnanti da ammettere in ruolo ai sensi dei precedenti commi.

L'affinità tra classi di abilitazione ai fini dell'applicazione del presente articolo è dichiarata dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nei casi in cui non sia prevista classe di abilitazione, l'affinità va riferita alle classi di concorso, e per le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, agli insegnamenti classificati nella tabella C 1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Tra gli insegnanti incaricati di cui ai precedenti commi sono compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici a carico dello Stato, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori contemplati dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge, è riconosciuto valido per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, di cui alla Tabella A annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, il superamento delle prove finali dei corsi abilitanti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e alla legge 14 maggio 1974, n. 358, da parte degli insegnanti, già in servizio con incarico a tempo indeterminato, ammessi con riserva ai corsi medesimi in quanto forniti del titolo di maestro direttore di banda o di diploma rilasciato dall'Accademia filarmonica di Bologna, eretta in ente morale con regio decreto 3 febbraio 1881, n. 81, anzichè dei titoli di studio rilasciati dai conservatori di musica.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Utilizzazione di insegnanti immessi in ruolo*).

Qualora, a seguito delle immissioni in ruolo disposte per effetto del precedente articolo 13, si determini un soprannumero rispetto alle cattedre o posti di ruolo organico disponibili, si applica per l'utilizzazione del personale il disposto di cui all'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391.

Gli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e gli insegnanti delle libere attività complementari, immessi in ruolo per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 13, sono utilizzati, rispettivamente, nei corsi medesimi e nell'insegnamento di libere attività complementari nella scuola media, fino a quando non verrà loro assegnata la sede definitiva ai sensi del sedicesimo comma del precedente articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Disposizioni particolari concernenti il personale già dipendente dal soppresso ente ONAIRC*).

Al personale di ruolo e non di ruolo ispettivo tecnico, direttivo, docente, non docente ed amministrativo — quest'ultimo assegnato ai Provveditorati agli studi o, a domanda, alle direzioni didattiche — già dipendente dell'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599, e trasferito allo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546, viene riconosciuta la posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita all'atto del trasferimento, o, se più favorevole, quella risultante dalla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e successive integrazioni e modifiche, equiparando al servizio prestato nello Stato l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza.

Le eventuali differenze tra il trattamento economico maturato al momento del nuovo inquadramento e le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione della carriera, sono trasformate in assegni *ad personam* riassorbibili con gli aumenti individuali e collettivi.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Immissione in ruolo di personale educativo*).

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 il personale educativo incaricato a tempo indeterminato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e nelle scuole speciali statali, in servizio nell'anno scolastico 1977-78, è nominato in ruolo.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale educativo nominato con incarico annuale dopo il 12 novembre 1974, in possesso dei requisiti precedentemente richiesti per l'attribuzione del l'incarico, su posti resisi disponibili per dimissioni di incaricati a tempo indeterminato o per altre cause.

Al personale educativo si applicano le norme di cui all'articolo 1 della presente legge

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Norme particolari per gli istituti di istruzione artistica*).

Negli istituti di istruzione artistica le graduatorie degli aspiranti ad incarichi relativi a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le attribuzioni del Provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo di istituto di istruzione artistica.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi relativi alle discipline degli istituti di istruzione artistica di cui al precedente comma è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, alla commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata con i criteri stabiliti dal decreto previsto nel presente articolo.

Le dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e le modalità ed i criteri per determinarle sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conserva-

tori di musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e per le accademie di belle arti delle norme della legge 31 dicembre 1923, n. 3123, tenuto conto che per queste ultime non potrà essere superato il numero di 80 allievi per ogni insegnamento di ciascun corso.

(*È approvato*).

TITOLO IV

IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE NON DOCENTE

Art. 18.

(*Immissione in ruolo di personale non docente*).

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, il personale non insegnante incaricato a tempo indeterminato, ivi compreso il personale contemplato dall'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato in ruolo.

Il personale non insegnante immesso in ruolo ai sensi del precedente comma, che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei ruoli provinciali, è utilizzato preferibilmente negli istituti e scuole in cui funzionino classi di doposcuola o a funzionamento serale, corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma, attività di educazione popolare o permanente, altre attività comprese nei programmi compilati in attuazione della lettera *d*) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, attività per la realizzazione della scuola a tempo pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti annessi, aziende, ovvero, per le istituzioni educative, scuole statali, nonchè nei distretti scolastici. Esso è utilizzato altresì, per il periodo in cui si trova in soprannumero, presso gli uffici delle amministrazioni statali.

Il disposto del precedente primo comma si applica anche al personale non docente incaricato della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

I contratti di lavoro subordinato previsti per l'assunzione di modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono trasformati in incarichi annuali per un numero di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

La retribuzione oraria per tali incarichi è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto dei contratti collettivi di lavoro relativi a categorie analoghe di personale. Essa spetta anche per il periodo estivo sulla base della retribuzione media percepita durante l'anno scolastico.

Al predetto personale sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.

Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme relative al personale non docente supplente.

L'incarico annuale è titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni successivi.

I modelli viventi sono nominati a domanda nei ruoli dei bidelli, via via che si rendono liberi i posti, dopo dieci anni di servizio anche non continuativo.

Il servizio prestato in qualità di modelli viventi è riconosciuto nel ruolo di bidelli ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, quale risulta modificato dall'articolo 19 della presente legge.

(*È approvato*).

TITOLO V

RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE NON DOCENTE

Art. 19.

(*Riconoscimento del servizio non di ruolo del personale non docente*).

Il primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è modificato nel senso

che il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale non docente della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

(*È approvato*).

TITOLO VI

NORME VARIE E TRANSITORIE

CAPO I.

NORME CONCERNENTI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE.

Art. 20.

(*Insegnanti di libere attività complementari nelle scuole medie*).

Agli insegnanti delle libere attività complementari, confermati in base all'articolo 9 della ordinanza ministeriale 1° luglio 1976, è riservato il 20 per cento dei posti destinati al conferimento di incarichi al personale non docente di carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici*).

Gli insegnanti elementari che siano già stati inquadrati o saranno inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell'articolo 28 — comma terzo — del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, ferma restando la loro assegnazione alle segreterie dei circoli didattici, possono optare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il collocamento permanente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari.

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Personale non di ruolo iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste*).

Agli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, iscritti nel quadro speciale e nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e della legge 13 marzo 1958, n. 248, si applicano, qualora siano forniti, ove prescritto, del titolo di abilitazione, le disposizioni che i precedenti articoli 13 e 14 dettano per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato.

Agli insegnanti elementari non di ruolo iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale di cui al precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10.

Al personale non insegnante non di ruolo iscritto nel medesimo quadro od albo speciale si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 18.

(*È approvato*).

CAPO II.

ESONERI E SEMIESONERI PER I DOCENTI CON FUNZIONI VICARIE.

Art. 23.

(*Esoneri e semiesoneri a favore degli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o con il preside*).

Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, eletti ai sensi dell'articolo 4 lettera *g*) del decreto

del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del Provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi.

Gli insegnanti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi.

Gli insegnanti di scuola media possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi.

Gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al successivo comma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi.

Gli insegnanti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonchè degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi.

L'autorizzazione dell'esonero o del semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.

Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.

Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al precedente sesto comma, per ogni trenta classi in più rispetto al numero di classi previsto dai precedenti commi terzo e quarto.

Nei circoli didattici affidati in reggenza l'autorizzazione dell'esonero può essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Intervento delle organizzazioni sindacali*).

Presso ogni Ufficio scolastico provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.

Il Provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al precedente comma, per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi, le nomine in ruolo del personale docente, educativo e non docente, la mobilità di detto personale, la formazione delle graduatorie di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e le procedure di conferimento degli incarichi.

La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal Provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.

Le graduatorie compilate per il conferimento di incarichi o ad altri fini saranno pub-

blicate dai Provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.

(*È approvato*).

TITOLO VII

NORME RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Art. 25.

(*Reclutamento di personale insegnante ed educativo e conseguimento dell'abilitazione*).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reclutamento del personale insegnante ed educativo e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono disciplinati in conformità a quanto previsto negli articoli successivi.

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo*).

L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dell'eventuale titolo di abilitazione.

I concorsi sono banditi con frequenza non superiore al biennio in relazione al numero dei posti che si prevedono vacanti e disponibili per l'anno o per il biennio cui si riferisce il concorso e che possono essere maggiorati fino al dieci per cento, qualora se ne verifichi la disponibilità all'atto della conclusione del concorso.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Concorsi per il reclutamento del personale*).

I concorsi si svolgono nella forma decentrata in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Possono essere decentrati a livello provinciale anche i concorsi per il personale insegnante della scuola media.

(*È approvato*).

Art. 28.

(*Disposizioni sulle commissioni esaminatrici*).

Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:

a) un presidente, scelto fra i professori universitari o fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

b) da due membri scelti fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri, da scegliere tra il personale docente di cui alla precedente lettera *b*) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce sin dalle prove scritte in sottocommissioni.

Tutti i componenti delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di attività delle commissioni stesse.

I lavori delle commissioni si svolgono in maniera continuativa.

Per i concorsi su scala provinciale hanno la precedenza nella nomina i commissari che non risiedono nè insegnano nella provincia.

(*È approvato*).

Art. 29.

(*Modalità ed effettuazione dei concorsi*).

I concorsi constano di una o più prove scritte o pratiche, di una prova orale e di un tirocinio della durata di un anno scolastico.

Sarà stabilita più di una prova scritta o pratica soltanto quando la classe di con-

corso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonchè i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.

Sia nei concorsi per il personale insegnante sia in quelli per il personale educativo, superano le prove scritte o pratiche i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 28 quarantesimi.

Per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria e artistica e a posti di insegnante nelle scuole materne l'esito positivo con votazione non inferiore a 28 quarantesimi delle prove scritte o pratiche e della prova orale del concorso ha anche valore abilitante.

(*È approvato*).

Art. 30.

(*Determinazione delle graduatorie e modalità di effettuazione del tirocinio pratico*).

Terminate le prove scritte o pratiche e la prova orale, si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

Sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte o pratiche e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli viene compilata una graduatoria di merito, alla quale si fa ricorso per la copertura dei posti messi a concorso in base all'articolo 26 e resisi vacanti in seguito a rinunce o decadenze entro sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi dei vincitori.

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I candidati che si sono collocati utilmente nella graduatoria di merito, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono ammessi ad un tirocinio pratico guidato della durata di un anno scolastico anche immediatamente successivo al periodo cui si riferisce il concorso, da svolgere in posti disponibili per il personale non di ruolo, da determinare prima del conferimento degli incarichi.

Le modalità per l'assegnazione dei posti e per lo svolgimento del tirocinio sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ai fini della validità del tirocinio medesimo il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Il tirocinio consiste, nei concorsi per il personale insegnante, nello svolgimento dell'insegnamento e delle altre attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in relazione alla cattedra o al posto cui si riferisce il concorso; nei concorsi per il personale educativo, esso consiste nello svolgimento delle attività proprie della funzione educativa.

Il programma del tirocinio medesimo — che sarà stabilito con l'ordinanza di cui al precedente quinto comma — comprenderà altresì, sia per il personale insegnante sia per il personale educativo, ricerche individuali o di gruppo e seminari di studio, sotto la guida delle commissioni di cui ai successivi commi undicesimo e quattordicesimo.

Tali attività, anche collegate alla concreta esperienza di insegnamento che svolgono i tirocinanti, hanno lo scopo di favorire l'approfondimento culturale e didattico delle discipline oggetto di insegnamento, la conoscenza dei problemi fondamentali dell'educazione e lo sviluppo delle capacità professionali.

Esse avranno una durata non inferiore alle centosessanta ore. Solo per gravi e giustificati motivi potrà essere consentita la presenza per un numero di ore comunque non inferiore a centoventi, al di sotto del quale il tirocinio sarà ripetuto l'anno successivo.

Sovrintende al tirocinio dei candidati dei concorsi per il personale insegnante una commissione di norma a livello di distretto

scolastico, presieduta da un ispettore tecnico centrale o periferico o da un preside o direttore didattico e composta da altri membri scelti fra il personale insegnante di ruolo, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi.

I componenti la commissione sono nominati di norma dal Provveditore agli studi e scelti nell'elenco di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Al termine del tirocinio la commissione formula un giudizio motivato sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso e di quelli che il direttore didattico o preside della scuola presso cui esso è stato svolto fornisce, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Sovrintende al tirocinio dei concorsi per il personale educativo una commissione, da costituire nell'ambito di ciascuna istituzione educativa, presieduta dal rettore o dalla direttrice e composta da altri due membri scelti tra gli istitutori o istitutrici di ruolo.

Al termine del tirocinio la commissione, sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso, formula un giudizio motivato.

Avverso il giudizio delle commissioni di cui ai precedenti commi tredicesimo e quindicesimo è ammesso ricorso al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione orizzontale competente per settore di scuola del consiglio scolastico provinciale, nel caso trattasi di concorsi provinciali, ovvero al Ministro della pubblica istruzione che decide definitivamente sentito il consiglio del contenzioso del consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel caso trattasi di concorsi regionali, interregionali o nazionali.

Ai membri delle commissioni esaminatrici spettano i compensi di cui all'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sostituito dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358.

Ai candidati si applica durante il periodo di tirocinio il trattamento giuridico ed economico del personale incaricato annuale.

I candidati che conseguono un giudizio positivo sono nominati in ruolo, con assegnazione della sede di titolarità.

Il personale nominato in ruolo ai sensi del precedente comma è esonerato dal periodo di prova.

(*È approvato*).

Art. 31.

(*Disposizioni particolari sulla compilazione delle graduatorie*).

Le graduatorie di merito saranno comunque compilate in tempo utile per dare inizio al tirocinio in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico.

A tal fine, e perchè tutte le fasi del concorso possano svolgersi nel periodo previsto, il bando prevederà uno scadenzario delle principali operazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad intervenire tempestivamente per assicurare il rispetto delle scadenze.

(*È approvato*).

Art. 32.

(*Disposizioni transitorie*).

Restano ferme, fino all'approvazione della riforma della scuola secondaria superiore e dell'Università, le norme vigenti in materia di assunzione per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale ed artistica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

(*È approvato*).

Art. 33.

(*Norme transitorie ed abrogative*).

Per quanto non previsto dalle norme del presente titolo si applicano le precedenti disposizioni in materia, in quanto non incompatibili.

È abrogata la sezione II del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono abrogate le norme di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1074, e 14 agosto 1974, n. 358, che disciplinano il conseguimento della abilitazione all'insegnamento.

(*È approvato*).

TITOLO VIII

RELAZIONE AL PARLAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 34.

(*Relazione al Parlamento*).

Il Governo presenta ogni biennio una relazione al Parlamento relativa alla situazione degli organici nella scuola e alle previsioni relative.

(*È approvato*).

Art. 35.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e successivi.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Z I T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I T O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto per l'approvazione al Senato presenta forti caratteri di necessità e di urgenza. Ciò ci induce ad approvarlo, nel testo che ci è pervenuto dall'altra Camera, accogliendo una raccomandazione del Governo, come del resto ha testè ricordato il ministro onorevole Pedini. Il riconoscimento tuttavia di questa sorta di stato di necessità legislativo, se si può dire così, non ci deve esimere dall'esprimere il nostro rammarico di non poter intervenire per migliorare il disegno di legge in oggetto; rispetto al quale peraltro noi esprimiamo un giudizio positivo.

La riduzione al minimo del cosiddetto precariato, ossia l'incarico a tempo indeterminato con annessa non licenziabilità, dando certezza di situazione giuridica e stabilità a molte decine di migliaia di persone che operano nel mondo della scuola, risponde sia ad un'esigenza di razionalità e di efficienza sia alle legittime aspettative di una massa ingente di lavoratori. Ciò non vuol dire che il disegno di legge non presenti carenze ed anche taluni aspetti negativi e perfino talune palesi ingiustizie che sarebbero state probabilmente eliminate qualora esso fosse stato modificato in questa Camera, così come la Camera dei deputati ha fortemente modificato, migliorandolo, il testo proposto dal Governo.

Quel testo infatti non si preoccupava della necessità di stabilire un giusto punto di equilibrio tra due esigenze diverse e per taluni aspetti contrastanti: l'esigenza dell'immissione in ruolo dei precari e quella di non chiudere i ruoli ai giovani che aspirano all'insegnamento. La Camera dei deputati ha integrato l'originario disegno di legge, concordato, come ha ricordato il Ministro, nella sostanza, tra il Governo e le forze sindacali, attraverso una normativa specifica riguardante le future forme del reclutamento, così da eliminare da una parte la fonte primaria del precariato e da garantire, dall'altra, lo svolgimento di concorsi pubblici per titoli ed esami cui possono partecipare anche i giovani, ai quali, se non si fosse intervenuti su questa materia, sarebbe stato precluso per molti anni qualunque sbocco occupazionale nel settore dell'insegnamento.

Con questo provvedimento comunque la scuola italiana chiude definitivamente il capitolo dell'instabilità e dell'incertezza del posto di lavoro, fenomeno che aveva finora coinvolto centinaia di migliaia di dipenden-

ti della pubblica istruzione, e predispone il terreno per quegli interventi di politica scolastica che sono stati in passato resi difficili, se non vanificati, dall'urgenza dei problemi relativi alla condizione del personale.

La soluzione data alla questione dell'immissione nei ruoli delle varie categorie che costituivano l'arcipelago del precariato non soddisfa forse tutte le esigenze e tutte le aspettative che si erano stratificate in anni di mancata politica del personale: penso in particolare agli incaricati a tempo indeterminato, abilitati, che non avevano cattedra o trattamento di cattedra, agli insegnanti abilitati dei corsi CRACIS di cui all'ordine del giorno della Commissione, agli insegnanti abilitati nelle libere attività complementari che non raggiungevano, non per loro colpa, l'orario di cattedra. Si è determinato in concreto un conflitto tra interessi soggettivi di lavoratori che potremmo definire super-precari ed esigenze oggettive legate al disegno di ricondurre la scuola italiana ad un minimo di razionalità amministrativa e gestionale.

Sotto questo profilo comunque non si può dire che non si sia prodotto uno sforzo di conciliazione delle diverse esigenze. Basti pensare, ad esempio, alla sistemazione data agli incaricati abilitati delle 150 ore e a quelli delle libere attività complementari con orario di cattedra. Il fatto che si sia evitato di creare una consistente aliquota di soprannumerari, inoltre, fa in modo che resti aperta qualche possibilità in più per i giovani che intendono dedicarsi all'insegnamento. In questo caso, insomma, la mediazione politica ha sortito un effetto, da giudicare nel complesso positivo, di contemperamento delle diverse esigenze, anche se ciò ha comportato il sacrificio, forse non necessariamente definitivo, di alcune aspettative di per sè non infondate.

In conclusione si può affermare che siamo di fronte ad un provvedimento sostanzialmente buono; forse, come ho detto, non la migliore delle leggi possibili, anche perchè ci si è trovati nella condizione di dover legiferare sotto la pressione del tempo, pressione determinata, come ha ricordato il relatore, dalla necessità di varare la legge in tempo utile in modo da renderla operativa prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Si tratta dunque di un provvedimento importante che chiude definitivamente il periodo delle misure congiunturali di sistemazione del personale. A questo punto esistono le condizioni idonee per promuovere con maggiore impegno una politica di riforma del sistema educativo avendo preventivamente rimosso, con una razionale sistemazione del personale, una delle cause strutturali di instabilità e di frammentarietà del funzionamento della scuola italiana.

Per queste ragioni esprimo a nome del Gruppo socialista voto favorevole al disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione. (*Applausi dalla sinistra*).

CONTERNO DEGLI ABBATI ANNA MARIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBATI ANNA MARIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ancora una volta ci troviamo ad approvare, nel campo della scuola, una legge senz'altro importante, molto complessa, di non facile applicazione, ma necessaria, anche se non completamente soddisfacente. L'approvazione è dettata da un lato dall'urgenza (perciò la discussione, come è già stato detto, è stata più breve al Senato di quanto l'argomento meritasse) e dall'altro dalla necessità. Insegnanti e scuole aspettano leggi organiche di riforma, ma è sufficientemente organica. Fa tro ramo del Parlamento ci trasmetterà sulla scuola secondaria superiore. Quella che ci accingiamo ad approvare non è una legge di riforma, ma è sufficientemente organica. Fa parte dei provvedimenti che il Parlamento decide per mettere ordine in situazioni troppo a lungo lasciate nel disordine, ridotte all'incontrollabilità dagli effetti di una serie di leggine (nel nostro caso sono veramente una miriade) con le quali non si è fatto che

rincorrere problemi particolari senza vederne la soluzione in un quadro generale.

Il disegno di legge del Governo, discusso alla Camera a lungo, prima in un comitato ristretto, poi nell'8ª Commissione, è effettivamente un insieme di aggiustamenti per situazioni diverse, è un tentativo valido di mettere ordine, e nel corso della discussione è diventato, almeno potenzialmente, qualcosa di più. Sono state chiarite, intanto, le indicazioni sull'utilizzazione degli insegnanti che saranno assunti in ruolo; è stata inserita la normativa dei futuri concorsi, come è già stato ricordato dal relatore e dal Ministro nonchè dal primo intervenuto; è stato fissato l'impegno per il Ministro di riferire al Parlamento ogni biennio sulla situazione degli organici e sulle previsioni in modo che non sia più possibile avere a che fare con dati incontrollabili e situazioni confuse. Avevamo delle forti perplessità sulla questione della copertura finanziaria. Il Sottosegretario ieri in Commissione ci ha fornito alcune cifre che, se si riveleranno rispondenti pienamente alla realtà, possono essere rassicuranti. Nonostante questa perplessità ci affrettiamo a ripetere che non pensiamo affatto ad un blocco della spesa della scuola, anche se intendiamo ribadire il nostro no all'assistenzialismo, ai provvedimenti tampone che rispondono a corporativismi, che creano speranze e non risolvono i problemi reali della scuola. Noi siamo per un impiego più produttivo e razionale delle risorse della pubblica istruzione. Lo sviluppo della scuola non solo quantitativo, ma qualitativo, svolge un ruolo positivo anche in un paese in crisi se parallelamente si sviluppa e cresce la funzionalità delle istituzioni scolastiche rispetto ai propri fini.

Ebbene, le questioni degli organici — e l'organico non è soltanto un insieme di numeri — e del superamento del precariato dei docenti e dei non docenti stanno a monte della funzionalità della scuola e in parte la condizionano. Insegnanti frustrati dalla instabilità, dall'insicurezza, che aggiungono questa loro personale frustrazione a quella più generale e attuale della difficoltà di identificazione del proprio ruolo in questa società in crisi e in transizione, non possono essere i gestori entusiasti delle riforme.

Inoltre alcune modifiche presenti nella legge toccano sì gli insegnanti, come è ovvio, ma sono tali da riflettersi immediatamente sul funzionamento dell'istituzione e in particolare nella scuola elementare e materna. Con la nuova sistemazione degli insegnanti nella scuola materna, cioè con l'immissione in ruolo di incaricati e di assistenti che avendone il titolo diventano insegnanti, si raddoppia l'organico di ogni sezione e si prolunga l'orario andando incontro alle esigenze delle famiglie, spesso manifestatesi in questi ultimi anni in forme autentiche di lotta.

Cogliamo l'occasione per ripetere che secondo noi — esiste un progetto nostro in questo senso — la maggiore omogeneità così raggiunta tra servizio pubblico, statale e comunale, e privato, ci dovrà portare prima o poi ad una regolamentazione unificata. Nella scuola elementare ci saranno posti in soprannumero dovuti in parte ai meccanismi di formazione dell'organico e in parte alla diminuzione della popolazione scolastica; gli insegnanti ad essi assegnati dovranno essere utilizzati per l'applicazione della legge n. 820 che permette lo svolgimento di attività integrative, ma soprattutto delle esperienze di scuola a tempo pieno, e della legge n. 517, che approvammo circa un anno fa, in uno dei suoi punti più qualificanti, cioè l'inserimento dei bambini handicappati nella scuola di tutti.

Pertanto è chiaro che la legge di cui stiamo discutendo è per gli insegnanti, ma può e deve diventare nella sua gestione una vera legge per la scuola, come del resto è già stato affermato anche dal Ministro, permettendo ad esempio l'estensione della scuola a tempo pieno. Gli insegnanti della secondaria, divisi in diverse graduatorie (da anni ed anni alcuni di loro sono nella scuola come incaricati a tempo indeterminato), saranno sistemati secondo il loro diritto. Senza loro colpa sono precari, ed occorre dirlo a chi al di fuori di quest'Aula, non conoscendo il mondo della scuola, crede che questa legge sia una specie di regalo per gente che non

ha lavorato fino ad ora. Dovrà finire una volta per sempre quel carosello di insegnanti che ad ogni inizio di anno scolastico ha riempito le pagine dei giornali di sacrosante proteste delle famiglie, ha mortificato i docenti e oggettivamente ha contribuito a condizionare negativamente nella sua funzionalità la scuola pubblica, favorendo indirettamente quella privata.

L'immissione in ruolo del personale non docente è un atto di giustizia nei confronti di una categoria tutt'altro che marginale per la funzionalità della scuola, perchè ne fornisce il supporto ed è importante anche per il funzionamento degli organi collegiali, da quelli di istituto al distretto.

È ancora importante l'affermazione, in un articolo della legge, della presenza costante a fianco dei provveditori agli studi, delle organizzazioni sindacali, in forma diversa, più penetrante e stabile di quanto fino ad ora non avvenga.

Le altre disposizioni, alcune delle quali particolarissime, non fanno che confermarci il quadro delle difficoltà in cui versa attualmente la scuola, priva per troppo tempo dei provvedimenti organici che le sono necessari. Si sa — è stato già affermato — che questa legge non risponde alle aspettative di tutti; nè poteva farlo. Per fare un solo esempio: in Commisisone è stato ricordato il problema dei direttori di conservatorio, che sono quasi tutti incaricati, di cui la legge non si occupa; così come è stato ricordato il problema degli incaricati non abilitati non per loro colpa. La legge è, però, un chiaro tentativo di regolamentazione.

Certo, restano aperti altri grossi problemi ed inoltre il destino della legge, se si vuole attraverso essa anche rinnovare, sta nella sua gestione. Resta, ad esempio, ed è grave, il problema dei giovanissimi diplomati e laureati, diplomandi e laureandi, per i quali arrivano troppo tardi le riforme della secondaria e dell'università ed i provvedimenti di programmazione che dovranno accompagnarli. Questi giovani vedono davanti a sè la prospettiva di una lunga disoccupazione.

Per questo, vedendo insieme all'urgenza del problema anche i tempi lunghi, purtroppo molto lunghi, necessari ad una soluzione soddisfacente per i giovani che intendono dedicarsi all'insegnamento, ci auguriamo che con la riforma universitaria si realizzino, nell'ambito di una precisa programmazione, nuovi modi di formazione degli insegnanti anche per evitare infelicità e frustrazione a chi non vorrebbe più, giustamente, far parte di una massa di disoccupati, destinata in gran parte a rimanere delusa.

Per i motivi cui ho fatto cenno, per gli altri che sono stati ricordati dal primo intervenuto nella discussione e dal Ministro, prendendo atto dell'urgenza e dell'assoluta necessità del provvedimento, il Gruppo comunista dichiara di votare a favore della legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

B R E Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E Z Z I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sul disegno di legge oggi in esame sorgono a prima vista molti dubbi e non mancano le perplessità. Ciò è dovuto alla complessità della legge stessa che tratta di troppi argomenti diversi, come risulta anche dal lunghissimo titolo, ed interessa molteplici categorie di persone (docenti e non) che lavorano nella scuola.

Si è arrivati a questa legge indubbiamente per effetto di errori o almeno, diciamo, di manchevolezze precedenti, di interventi settoriali affrettati, non organici e forse non sempre sufficientemente meditati.

Comunque, poichè ora si intende sanare questa situazione abnorme e correggere sperequazioni ed ingiustizie, non si può non essere lieti del nuovo indirizzo di politica scolastica qui indicato ed auspicare pertanto che il provvedimento normalizzi la vita e gli ordinamenti scolastici di larghi settori, dalla scuola materna alla secondaria superiore, attraverso le elementari e la scuola dell'obbligo.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

(*Segue* B R E Z Z I) . Da parte nostra diciamo fin d'ora che controlleremo l'esecuzione dei dettati della legge e le scadenze in essa previste. Poichè il lavoro burocratico non sarà lieve e si dovrà tener conto di singole situazioni di carriere, ci vorrà, da parte degli uffici, solerzia ed obiettività, e noi interverremo ogni volta che constateremo ritardi o interpretazioni difformi dallo spirito del provvedimento.

Per ragioni di tempo non entro ora in una analisi dettagliata dei temi toccati dalla legge; tuttavia desidero dire che, superate le iniziali incertezze, a nome del Gruppo della sinistra indipendente dichiaro di votare a favore, attendendo dall'attuazione della legge stessa un rinnovato impegno da parte di tutti a vantaggio dell'intera società italiana in rispondenza delle sue più sentite ed urgenti esigenze.

Siamo sicuri che il personale tutto della scuola, raggiunta una maggiore tranquillità e sicurezza, risponderà a questa iniziativa parlamentare con rinnovata energia. Ed è con questa ottimistica prospettiva che guardiamo all'ormai imminente nuovo anno scolastico, che vedrà anche altre e maggiori innovazioni nel settore scolastico, dalla riforma della secondaria alla riforma universitaria, quali segni e auspici del nuovo slancio operativo dell'intero paese.

M I T T E R D O R F E R . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T T E R D O R F E R . Signor Presidente, brevissimamente vorrei dire che il giudizio complessivo su questo provvedimento non può essere che positivo pur con le manchevolezze che esso potrà contenere. Tuttavia vorrei fare due osservazioni. La prima è questa. Così come è congegnato il provvedimento non risolve i problemi del personale insegnante della nostra scuola in lingua tedesca, che sono diversi da quelli del resto dello Stato. Infatti nessuno dei nostri insegnanti con questo provvedimento potrà entrare in ruolo, mentre abbiamo a disposizione posti vacanti e gli insegnanti stessi già da tempo attendevano di poter fare i corsi abilitanti previsti dalla legge.

La seconda osservazione è questa. Nella parte che riguarda il nuovo meccanismo di reclutamento nessun riferimento specifico è stato fatto alla particolare situazione costituzionale in provincia di Bolzano e in particolare per la scuola in lingua tedesca. Ritengo che vada da sè — ne sono convinto — che nell'attuazione di questo provvedimento si terrà conto di tutte le esigenze particolari che da tale situazione derivano e alle quali bisognerà tener fede nell'attuazione pratica.

Oggi voglio fare un appello al Governo affinchè tenga in particolare considerazione queste nostre esigenze per arrivare ad una sistemazione anche di questa scuola in lingua tedesca che ha i suoi problemi particolari. (*Applausi dal centro*).

C E R V O N E . Domando di parlare par dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non è per fatto direi rituale o di protocollo che la prima parola, il primo riconoscimento noi lo vogliamo dare al collega senatore Borghi che quale relatore con il suo impegno ci ha messo in grado di approfondire un tema con la sua implicazione e ha messo la Commissione nella possibilità, nei tempi più brevi, di presentarsi qui in Aula con il testo preparato, discusso e accettato; lo ringraziamo per il suo lavoro, per il suo impegno ed

esprimiamo un riconoscimento e per la relazione scritta e per la integrazione di essa nella illustrazione orale. La Commissione, che ha lavorato indubbiamente e che sta lavorando per altro settore da molti mesi con molto impegno sotto la guida e il coordinamento intelligente e preparato del suo presidente Spadolini, credo che in questo momento, qui in Aula, adempia ad un grosso dovere, quello di mettere in grado il Senato di dare un voto convinto su un tema estremamente importante.

Il Gruppo della democrazia cristiana, onorevole Presidente, si appresta a dare questo voto che vuole essere convinto e responsabile perchè è un voto che vale, direi, nella sua globalità di giudizio e quindi un voto che analiticamente non discute, ma considera nell'insieme il disegno di legge al nostro esame, un voto che vale per i benefici che questa legge arreca alla normalizzazione della vita scolastica in Italia nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole secondarie e di istruzione artistica. E questo voto vale anche per la sistemazione di circa 250.000 persone, come è stato ricordato dal Governo.

Certo, non è soltanto una legge occupazionale. Direi che, se ci limitassimo a questo sarebbe molto, ma sarebbe troppo poco nel molto. Invece questa legge normalizza tutto un settore che ci sembra importante ed eccessivamente trascurato. Certamente se il Senato avesse potuto avrebbe migliorato in alcune parti il testo di legge e risolto quello che il collega senatore Brezzi ci ricordava, cioè le perplessità che vi sono e che non vi possono non essere. Ma la domanda che ognuno di noi si poneva era se rendere inattuabile la legge per l'anno scolastico 1978-79 e prolungare nello stesso tempo i ritardi di cui ognuno di noi si lamenta, oppure approvarla così come ci è pervenuta dalla Camera e vedere poi nell'*iter* dell'applicazione se sarà possibile migliorarla.

Abbiamo scelto la seconda strada e quindi l'approvazione del testo, che è stato lungamente meditato e discusso dall'altra Camera e che, ripeto, nella sua globalità risolve questi problemi, primo, per non correre il rischio di non vedere la legge applicata all'inizio dell'anno scolastico e, secondo, per non accumulare ancora altri temi ai temi già esistenti che hanno reso difficile il settore di cui ci interessiamo. Con questo il Parlamento ha dato anche una prova di umiltà: il Senato in modo particolare, ha preferito al pericolo del perfezionismo una visione realistica del problema perchè non avvenga che l'ottimo sia nemico del bene. E ciò perchè siamo anche convinti che, specie nella scuola, il problema del personale è un problema fondamentale. Certamente non è l'unico problema — guai se lo pensassimo — ma certamente il problema del personale è legato all'attività scolastica. Con questa legge noi apportiamo modifiche alle norme sul conferimento di incarichi e supplenze; revisioniamo e sostanzialmente cambiamo i criteri di determinazione dei ruoli organici dei docenti della scuola secondaria ed artistica; stabiliamo le disposizioni per la immissione degli insegnanti negli organici di ruolo della scuola materna elementare secondaria ed artistica e fissiamo le norme per lo svolgimento dei concorsi e per la composizione delle relative commissioni esaminatrici e nello stesso tempo sanciamo le norme di arruolamento del personale non docente; normalizziamo finalmente quanto interessa il discusso settore del riconoscimento del servizio prestato agli effetti della carriera del personale non docente; disciplniamo altri non meno discussi problemi, quello degli esoneri e semi-esoneri per i docenti che assolvono funzioni vicarie e quello degli insegnanti elementari presso le segreterie dei circoli didattici.

Queste cose soltanto per indicare direi le più importanti che, come opportunamente ci è stato ricordato e dal relatore e dal Ministro, inseriscono tutte insieme due importanti elementi nuovi: da una parte l'abrogazione dell'incarico a tempo indeterminato e dell'istituto della non licenziabilità, dall'altra un nuovo meccanismo di reclutamento del personale docente ed educativo con concorsi selettivi, con tempi di attuazione rapidi e decentrati anche per il personale della scuola media.

La legge quindi nella sua globalità e per questi punti che riesce a risolvere toglie

una serie di dubbi e sistema nello stesso tempo una materia complessa e difficile che peraltro da troppo tempo si è lasciata accumulare e quindi si è resa sempre meno dipanabile.

Ed è qui che noi ci permettiamo di riconoscere l'impegno portato dal Governo con la presentazione di un disegno di legge a suo tempo; ci permettiamo di sottolineare come nel colloquio tra Legislativo ed Esecutivo alla Camera ed in questa sede il testo sia stato migliorato, e conseguentemente esprimiamo la nostra soddisfazione per aver messo un punto fermo sulla questione sulla quale mi auguro non si abbia a ritornare.

Piace però mettere in evidenza due punti particolarmente importanti: anzitutto il nuovo ruolo che assumono i sindacati in rapporto all'attività dell'amministrazione senza che ciò significhi interferenza nell'opera dell'Esecutivo o appesantimento o intralcio al lavoro del legislatore. Un ruolo quindi di collaborazione e di corresponsabilità sicchè lo agire dei sindacati è a titolo più preventivo che successivo, di contestazione.

L'altro punto che pare debba essere messo in evidenza è lo spazio che la legge modificata lascia alle giovani leve. Riservando infatti il 50 per cento dei posti vacanti ad esse ed il rimanente all'esaurimento delle graduatorie nazionali, si dà soddisfazione a chi attende e non si mortificano le attese dei giovani diplomati.

Questi due punti ho voluto sottolineare perchè mi sembrano importanti sia per quanto attiene alla politica dei rapporti tra sindacati, Esecutivo e Legislativo, sia per quanto attiene alla politica dei giovani. Vi sono qua e là interpretazioni da fare e sollecitazioni da rivolgere, ma crediamo alla esperienza che si farà intorno alla materia, poichè il Parlamento è chiamato a legiferare in un corpo armonico ed unico, ma a guardare anche ciò che avviene nell'applicazione delle leggi. Se sorgeranno inconvenienti, se il Parlamento dovrà ritornare su alcuni punti, sarà l'esperienza a suggerirci le modifiche.

Noi abbiamo fiducia nell'Esecutivo e nel Governo, fiducia non solo nella politica generale ma anche nell'applicazione del particolare, sicchè siamo certi che il Ministro della pubblica istruzione, anche in relazione a quanto è suo costume e a quanto ha dichiarato questa mattina, applicherà e farà applicare la legge rispettandone la *ratio* e gli intendimenti del Parlamento che l'ha approvata.

Per queste considerazioni e con questo significato il Gruppo della democrazia cristiana è convinto che il voto favorevole che si appresta a dare è un voto giusto e responsabile. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese » (1290)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese ».

V I S E N T I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che siamo tutti d'accordo che nel conflitto tra il tempo che deve essere dedicato all'esame degli orari ferroviari e degli aerei e il tempo che dobbiamo dedicare alla lettura dei disegni di legge, questo secondo debba avere, anche se siamo in clima preferiale, una qualche prevalenza sul primo. Ed è appunto per questo che ho voluto prendere la parola, e chiedo scusa al Presidente se ho insistito, illustrando la relazione scritta e aggiungendo qualche cosa, anche perchè quello che stiamo esaminando è un provvedimento di estrema importanza — che a mio parere doveva essere rinviato per una rimeditazione e un esame più attento alla riapertura — che può

avere conseguenze di notevolissima gravità oltre ad avere in sè anche una pericolosità estrema.

Queste non sono solo parole ma, come brevemente confermerò, è la realtà del provvedimento. Abuserei della cortesia del Presidente e della vostra pazienza se ripetessi tutta la parte tecnica che è nella mia relazione. Il senatore Segnana, presidente della Commissione finanze e tesoro, io stesso e tutta la Commissione abbiamo avuto un impegno tecnico notevole pur nella pressione, mi sia consentito dire, talvolta un po' petulante e obiettivamente assai ingiustificata che veniva fatta per il frettoloso esame di questo provvedimento che, come altri di notevole importanza, doveva essere approvato in sette-otto ore tra Commissione, Aula e tutto il resto. Qualcuno potrà anche pensare che vi sia stato un eccesso di tecnicismo nelle prime sedici pagine di questa mia relazione; io credo che eccessi di tecnicismo non ci siano quando si tratta di tentare una esposizione e una dizione corretta delle norme di legge. Vediamo leggi che escono in modo tale da essere inapplicabili perchè illeggibili: non sto a dire che cosa sia la legge sull'equo canone, da un punto di vista della dizione, di cui veramente non si riesce a capire nulla. Devo dire che anche questo provvedimento, così come presentato dopo un anno di meditazione e di riclaborazione in sede governativa, era assai infelice da un punto di vista tecnico. Meraviglia un po' vedersi arrivare provvedimenti in cui all'articolo tale si fa riferimento al comma tal altro dell'articolo x e poi, andando a vedere il comma tal altro dell'articolo x, quello parla di tutt'altre cose e si scopre che l'articolo è diverso, il comma è diverso, è tutto diverso, con riferimenti e dizioni che non hanno niente a che fare. Basterebbe, nonostante i disastri che la scuola ha avuto e quelli che avrà dal provvedimento approvato qualche minuto fa, un giovane allievo che malgrado tutto sapesse ancora leggere e scrivere per mettere in regola i fatti di pura dizione.

Vero è che in questi ultimi tempi il Governo mi pare abbia preso come proprio consulente tecnico-giuridico per la redazione dei provvedimenti, soprattutto di quelli in materia di diritto civile e in materia di diritto fallimentare dove si incrociano le finezze dei civilisti con quelle dei processualisti, l'onorevole Donat-Cattin, in veste appunto di consulente giuridico e di estensore di leggi, per lo meno nel poco tempo che rimane all'onorevole Donat-Cattin dalle fatiche per l'interpretazione della legge 675 per la quale, se qualcuno riesce a dare delle interpretazioni che la facciano funzionare, si renderebbe meritevole di qualche premio.

Abbiamo visto nei giorni scorsi — non so come tutto ciò si concordi con questo provvedimento: forse abbiamo chiuso gli occhi o li ha chiusi il Governo — la presentazione all'altro ramo del Parlamento di alcune misure commissariali o non commissariali o di intervento con norme di legge assai poco pregevoli che non so come si accavallino o si incrocino con il disegno di legge che andiamo ad approvare.

Abbiamo avuto pochissimo tempo per lo esame del provvedimento. La difficoltà della materia, e in parte la sua novità avrebbero richiesto una certa sedimentazione. Devo dire — perchè rimanga agli atti — che nella relazione, nei testi che io stesso ho contribuito a redigere e che per incarico della Commissione in qualche aspetto, o per molti aspetti, ho steso, alcune imprecisioni sono rimaste. Occorrerebbe sempre avere il tempo di ripensare, di rileggere con calma e dopo qualche giorno per verificare ciascuna parola di ciascuna norma di legge. Il modo con cui attualmente si legifera mi ricorda le scritte romane della decadenza. Nell'epoca romana classica le scritte erano, e le vediamo, tutte bellissime ed in fila, mentre nell'epoca della decadenza non scrivevano più dritto ma una lettera era alta, una lettera bassa. Ebbene, ho l'impressione che nella stesura delle leggi siamo non alla romanità classica che scriveva in linea dritta, ma a quella romanità decadente che metteva una lettera più bassa e una più alta, come vediamo in certe lapidi sull'Appia e soprattutto a Ravenna, dove le lettere non sono neanche più allineate.

Pertanto, l'esiguità del tempo ha fatto commettere anche a noi alcune imprecisioni (alcune le ho rilevate rileggendo il testo);

approviamo il testo così perchè mi pare che non tocchi la espressione della volontà della norma.

Quali sono i caratteri del disegno di legge al nostro esame, in sintesi? Il carattere del provvedimento è innanzitutto una norma — articolo 4 — che incentiva le ricapitalizzazioni senza nessun costo per lo Stato, o con un costo transitorio, cioè di riscossione nel tempo, non di rinuncia sostanziale da parte dello Stato. Sono ricapitalizzazioni che le imprese possono fare per le forze proprie, perchè trovano degli azionisti che ancora hanno fiducia e che mettono nell'impresa delle somme. Questo è il senso dell'articolo 4 contro il quale ci sono tante inimicizie proprio perchè si tratta di un articolo che non chiede contributi dello Stato, quanto meno nel tempo, ma chiede un rinvio di tassazione — se non ci saranno perdite — e un'anticipazione di un anno o due nel riconoscimento delle perdite, se queste avverranno.

Non mi soffermo più su questo aspetto: chi segue queste cose sa e capisce cosa intendo dire. L'articolo 4 è la prima parte del disegno di legge, che prevede una ricapitalizzazione fatta per forze proprie, senza contributi, rivolgendosi in via normale agli azionisti, alla Borsa, a chi ancora ha fiducia in qualche impresa. Del resto, nei giorni scorsi si è visto qualche aumento di capitale che è avvenuto, anche senza l'articolo 4 devo dire, con un notevole successo: pubblico che ha sottoscritto, risparmiatori che si sono fatti vivi; qualche possibilità vi è ancora per le imprese che si difendono e che hanno una tecnologia, una validità industriale e dei mercati.

La parte più sostanziale del provvedimento è la seconda, ossia un rafforzamento patrimoniale delle imprese che viene attuato con un sostegno molto notevole che viene chiesto al sistema bancario, e con un contributo da parte dello Stato.

Il sostegno al sistema bancario viene chiesto con la rinuncia agli interessi, o con la riduzione di essi. Questo si attua, secondo le previsioni del disegno di legge, in due modi. In primo luogo con i versamenti che, attraverso il congegno delle società consortili, le banche e gli istituti di credito facciano alle imprese in forma di capitale proprio. Poichè queste ricostituzioni o creazioni di capitale delle imprese non daranno reddito, cioè non daranno dividenti per molti e molti anni, e forse in molti casi è incerto anche il recupero dell'investimento di capitale, la banca o l'istituto ci rimette nella migliore delle ipotesi gli interessi e rischia di rimetterci anche il capitale, o una parte di esso.

Il secondo strumento attraverso il quale avviene il contributo delle banche al risanamento delle imprese bisognose di risanamento è previsto dall'articolo 5 (il primo è previsto dall'articolo 1) attraverso consolidamento di debiti o rinvio di pagamenti di rate, e ciò in ogni caso a tassi di interessi ridotti in confronto ai tassi applicati: una banca applica il 15 per cento su un miliardo di credito, l'impresa è in situazione difficile, la banca, pur di recuperare il suo credito e pur di rimettere in piedi l'impresa, consolida a dieci anni, supponiamo, l'operazione a un tasso di interesse al 5 per cento.

Quindi sono rinunce che le banche — perchè si trovano impegnate — fanno, o con ricapitalizzazioni, attraverso i consorzi, che non danno reddito, o attraverso rinunce di interessi tramite gli strumenti del consolidamento.

Ma la cosa non si esaurisce qui perchè c'è un contributo dello Stato che è abbastanza consistente, in alcuni casi anche molto consistente. È il contributo che lo Stato dà con l'articolo 2 nell'ipotesi in cui il consolidamento avvenga con apporti di capitali, attraverso i consorzi, e con l'articolo 5 nell'ipotesi in cui avvenga invece con riduzioni o rinunce di interessi. I colleghi che hanno seguìto l'esame di questo provvedimento in Commissione sanno bene che nella prima ipotesi (e anche qui lo dico in termini estremamente sintetici), oltre che col riconoscimento anticipato della perdita, tipo articolo 4, l'agevolazione si concreta nella possibilità data alla banca di formare una riserva (che nel testo governativo era pari al 100 per cento delle somme investite nelle società consortili e che nel testo della Commissione è ridotta al 75 per cento di tali somme) in esenzione di imposta. Quindi

la banca accantona le somme investite nelle società consortili in deduzione d'imposta; se poi ci sono delle perdite le può portare ugualmente a carico del conto economico anzichè imputarle al fondo costituito, e il fondo costituito diventa una riserva libera. Quindi la deduzione c'è due volte: una per le perdite, ed è ovvio che ci sia perchè se si perde nessuno può pretendere che le perdite non siano portate in deduzione e che su di esse debbano essere pagate le imposte, e la seconda che consiste nella esenzione di redditi per un ammontare pari al 75 per cento delle somme investite nei consorzi da parte delle banche e degli istituti di credito e degli altri soggetti che sottoscrivono le azioni dei consorzi, il che costituirà un vero e proprio contributo dello Stato. Quindi il contributo che lo Stato dà è il 36,25 per cento (cioè il 15 per cento di ILOR detraibile e il 25 per cento dell'imposta sulle persone giuridiche) del 75 per cento del costo delle azioni delle società consortili. Lo Stato dà un contributo vero e proprio in forma di deduzione di imposte, in forma fiscale, del 36,25 per cento sul 75 per cento delle somme che la banca o l'istituto di credito o altri soggetti investono nelle società consortili.

Quindi l'operazione, se parte da sacrifici e da rinunce da parte delle banche e degli istituti di credito, non è affatto indolore neanche per quanto riguarda lo Stato in quanto lo Stato a sua volta fa il sacrificio di queste rinunce di imposizione. Perciò dobbiamo avere ben chiari i presupposti ed è per questo, signor Presidente, che ho voluto prendere la parola perchè tra noi e di fronte al Governo deve essere chiaro che cosa può fare e quali sono i limiti di questa legge, che non deve andare al di fuori di quei limiti, come invece temo che avverrà dato ciò che si legge sui giornali già ora e quindi ancor prima che la legge stessa entri in vigore.

La prima condizione è che si tratti di imprese recuperabili e non di situazioni disastrate, di imprese industriali per le quali lo squilibrio economico e finanziario deriva sostanzialmente da uno squilibrio tra gli oneri finanziari pagati al sistema bancario e al sistema creditizio in genere e la possibilità di ricavi che non si sono aggiornati ai tassi di inflazione che hanno influito sui tassi dovuti alle banche. Questi sono gli unici casi a cui la legge può rivolgersi. Se si tratta di squilibri originati da cause industriali queste devono essere estremamente transitorie e limitate, come ad esempio un ritardo nell'entrata in funzione di un impianto, ma non da errori strutturali di carattere industriale dell'impresa stessa, perchè questa legge non può operare attraverso i congegni di cui abbiamo detto dove il disastro è di ordine strutturale e non vi è semplicemente uno squilibrio di ordine economico e finanziario.

La seconda condizione, che è essenziale perchè investe tutto il sistema e perciò ho il dovere di sottolinearla, è che tutto il congegno si basa sulla salute delle banche. Si prevede un sacrificio a carico degli istituti di credito per la rinuncia agli interessi attraverso i consorzi, cioè la ricapitalizzazione, investendo o tramutando i crediti in investimenti che non danno reddito per diversi anni; si prevede una parziale e di volta in volta concordata rinuncia ad una parte degli interessi sulle operazioni di finanziamento. Quindi si presuppone che le banche abbiano dei margini nei loro conti economici che permettano queste rinunce. Va sottolineato che ogni decisione spetta a ciascuna banca, autonomamente e liberamente.

C'è poi il fatto che lo stesso contributo che lo Stato dà presuppone non soltanto che le banche abbiano margini per fare le rinunce, ma che esse continuino ugualmente ad essere in reddito. Ed è da sperare che i controlli della Banca d'Italia e pubblici siano in reddito reale e non nominale attraverso conti economici non correttamente e rigorosamente svolti. Solo in queste ipotesi le banche hanno la possibilità di godere di quelle deduzioni che gli articoli 2 e 5 prevedono, perchè se le banche sono in negativo con i loro conti economici, evidentemente il contributo viene a cadere.

Perciò la seconda parte è estremamente importante, perchè presuppone che le aziende e gli istituti di credito coinvolti nelle operazioni non soltanto non vadano in crisi per le operazioni di sostanza, cioè la rinuncia o l'alleggerimento degli interessi, ma

abbiano una redditività che consenta di fruire dei contributi che sotto forma di deduzioni dall'imponibile vengono concessi dallo Stato. Se questi presupposti non sussistono, lo strumento non vale affatto e bisogna ricorrere ad altri strumenti di intervento diretto molto più drastici, più diretti ed anche molto più coraggiosi che non questo.

Il provvedimento non è quindi un provvedimento di contenuti, ma un provvedimento di congegni. Del resto tutta questa nostra legislazione in materia crea un'infinità di congegni, come quelli della legge 675, che finora non sono stati applicati. E noi stiamo a sforzarci — questa è la proposta del Governo — di creare sempre nuovi congegni senza risolvere i problemi. Questi sono congegni che vengono messi a disposizione delle imprese e delle banche. Ma essi non possono sostituire una politica industriale. Sono congegni che possono funzionare se viene individuata una politica industriale, od anche diverse politiche industriali nei diversi settori.

Nel 1933 — prima il tentativo era avvenuto nel 1931 con l'IMI, tentativo di tipo puramente finanziario — poichè il disastro era molto più grosso che non quello finanziario, anzichè avvalersi della disposizione della legge sull'IMI che è del 1931, fu creato l'IRI: furono trasferite tutte le partecipazioni delle banche all'IRI, ma era ancora un fatto finanziario. Quello che risanò le imprese, anche se rovinò il paese, fu un certo tipo di politica industriale che si concretò nella autarchia — per cui quelle imprese diventarono soggettivamente floride, anche se a spese dello sviluppo del paese — ed in secondo luogo nel riarmo perchè le corazzate che venivano passate ai cantieri, le commesse che venivano passate alla BREDA misero a posto quelle aziende ed in qualche caso addirittura, come avvenne per la BREDA, l'IRI nel 1937-38 potè vendere quell'industria con notevoli utili, salvo poi a riprendersela addosso lo Stato nel 1946-47.

Pertanto si tratta di congegni: non suppliscono all'assenza di una politica industriale. Questo è anche il limite e l'errore di un autorevole amico che da tempo ha sostenuto, ed ancora lo ha fatto qualche giorno fa dalle colonne del « Corriere della Sera », che il rimedio di mali gravissimi al settore chimico — al quale egli si riferiva parlando duramente, ed io non condivido tale durezza anche se sono molto sincero e schietto nei confronti degli organi governativi — si sarebbe trovato se si fosse dato ascolto alla proposta, che aveva avanzato ancora come governatore della Banca d'Italia, di convertire i crediti delle banche in azioni. Ebbene questi sono fatti puramente esteriori. L'industria chimica si mangerà tutti i crediti e si mangerà molte cose ancora, se non verranno affrontati quelli che sono i suoi problemi reali: errori d'impianti — non eccessi, perchè gli eccessi nel tempo si superano se l'economia mondiale e italiana si sviluppano —, costi eccessivi e cioè tutti quelli che sono i veri errori di tipo industriale.

Questi sono i limiti notevoli della legge al nostro esame, per lo meno le sue caratteristiche. Sarà estremamente grave se essa verrà applicata non entro quei limiti; grave perchè coinvolgerebbe il sistema bancario del quale, invece, lo ripeto, in tutta la legge si presuppone la salute.

Io stesso ho alcune perplessità su questa legge anche se ne ho fatto il relatore e propongo che venga approvata: ma nel presupposto delle condizioni che ho indicato e quindi sostanzialmente come una consistente delega che viene data al Governo giuridicamente, alla Banca d'Italia ed al sistema bancario sostanzialmente, perchè assestino le situazioni industriali risanabili finanziariamente nei limiti che ho detto. Pertanto si tratta di un atto di fiducia del Parlamento, un po' volontaristico per quanto riguarda qualcuno di noi, un pochino forzato, verso il Governo, il sistema bancario e la Banca d'Italia.

Si tratta, quindi, di una delega di congegni per cui la responsabilità di come verranno applicati è tutta delle banche e degli istituti di credito, della Banca d'Italia e del Governo, se verranno applicati per porre rimedio a quelle situazioni per le quali la legge si presta ad operare o se invece verranno usati solo per rinviare ancora una volta l'esame dei problemi sostanziali, il

che distruggerebbe le fonti stesse e le possibilità di applicazione della legge.

Non mi preoccuperei affatto se questa legge fosse applicata poco; mi preoccupo che venga applicata troppo e per troppo intendo riferirmi proprio a quei casi in cui mancano i presupposti per i quali questa legge possa essere applicata.

La preghiera e la richiesta — ed è questo lo spirito ed il messaggio, se mi è consentito adoperare questa parola grossa, ma oggi spesso usata — sono che il Governo sappia distinguere sempre nettissimamente tra i casi in cui questi congegni possono essere applicabili (e non solo il Governo, ma la Banca d'Italia che deve dare le autorizzazioni ed il sistema creditizio che deve operare) e cioè tra i casi in cui questa legge può servire e i casi che sono fuori dalla legge.

Pertanto quando leggo — ieri o l'altro ieri — sui giornali che non so quante centinaia di miliardi vanno in operazioni riguardo a cui quanto meno c'è il dubbio che rientrino nei tecnicismi e nei congegni di questa legge e che non siano invece di quelle che richiedono altri provvedimenti, le preoccupazioni si accentuano. Poi è chiaro che non è con le finzioni tra pubblico e privato, non è con le finzioni tra credito e imprenditorialità che questi problemi si risolvono; e si sta per anni a discutere se qualche impresa sia pubblica o privata quando ormai al di sotto rischia di esserci ben poco, quale che sia la titolarità pubblica o privata.

Quindi la prima richiesta, la prima preghiera, il primo invito è che vi sia nell'applicazione sempre una chiarissima distinzione. Il secondo punto è questo. Nei casi in cui questi congegni non sono applicabili perchè le situazioni industriali sono disastrate, strutturalmente, a causa di mali e di squilibri e non semplicemente per fatti finanziari, bisogna non creare un più stretto collegamento col sistema creditizio e le banche ma avere invece il coraggio di rescindere, di tagliare, di rompere, di svincolare le banche da queste imprese o queste imprese dalle banche perchè continuando nel coinvolgimento del sistema creditizio e degli istituti di credito noi giungeremmo all'ultimo e definitivo disastro cioè al crollo del sistema creditizio e al crollo del paese.

Concludo. Questa legge presuppone che le banche e gli istituti di credito siano sani. In sede di Commissione mi sono permesso qualche cauto accenno di richiesta; e non voglio qui risposte perchè sono materie anche troppo delicate, difficili, che vanno forse considerate con cautela e di cui si deve parlare con cautela. Ma è evidente che nel momento in cui il Governo presenta questo provvedimento e non ci fa alcun rilievo sul sistema bancario, il Governo ha la fiducia — e quindi mi sia consentito dire il Ministro del tesoro, che è il primo responsabile in nome del Governo di questo — che il sistema bancario è sano e che ce la farà. Questo è infatti il presupposto di tutta la legge perchè se tra qualche mese, tra sei mei si venisse a parlare in quest'Aula o fuori di quest'Aula di salvataggi delle banche e di crisi di istituti di credito, veramente — mi sia consentita la parola forte — sarebbe la rivelazione della menzogna che sarebbe stata detta nel momento in cui il Governo proponeva l'attuale provvedimento. Esso infatti parte dal presupposto essenziale che banche e istituti di credito siano sani e che non siano essi ad aver bisogno di salvataggio, ma le imprese che sono state da essi finanziate, e che banche e istituti di credito abbiano la forza di essere gli strumenti, con le loro rinunce di conto economico e quindi perchè sono sani e floridi, di salvataggio del sistema industriale.

Questa, onorevole Ministro del tesoro e onorevoli rappresentanti del Governo, è una affermazione che deve essere fatta con estrema chiarezza; è l'affermazione che il Governo ha fatto nel presentare il disegno di legge. Sarebbe moralmente — mi sia consentito dire la parola — oltre che politicamente ed economicamente per il paese di estrema gravità se tra cinque o sei o otto mesi dovesse invece rivelarsi che questo strumento, questa legge è soltanto il rinvio nell'affrontare quei problemi di fondo e di sostanza che possano coinvolgere non solo le industrie ma anche alcuni istituti ed alcune aziende di credito. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Visentini, ho ascoltato le sue considerazioni relative ai tempi di discussione. Devo però precisarle che la Presidenza del Senato, programmando le sedute di stamane, di oggi pomeriggio e quella eventuale di domani, nulla ha concesso al desiderio di fare in fretta rispetto alla necessità di fare bene.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Luzzato Carpi. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista è lieto di aver assolto prima delle ferie all'impegno preso dalle forze politiche che appoggiano il Governo di discutere e approvare il disegno di legge per il risanamento finanziario delle imprese. È un provvedimento importante che ha richiesto un intenso lavoro della Sottocommissione prima e della 6ª Commissione poi, sintetizzato con grande competenza dal relatore, senatore Visentini. Il tempo è stato poco, comunque è stato usato in modo fattivo e concreto. Auspichiamo quindi che questo lavoro concreto e fattivo prosegua con uguale intensità anche dopo le ferie estive. La relazione che accompagna il disegno di legge n. 1290 ha il merito di una disarmante sincerità che fa finalmente giustizia di tutti gli equivoci sui quali è nata questa idea dei consorzi bancari. Fu infatti una proposta cosiddetta provocatoria del dottor Carli del 1975, quando era ancora governatore della Banca d'Italia; successivamente fu tenacemente portata avanti dal suo successore che molto meno provocatoriamente ma senza dubbio più efficacemente ha fatto da gran suggeritore prima del ministro Stammati ed ora del ministro Pandolfi. Ci dice infatti la relazione senza mezzi termini che « gli interventi consortili di ricapitalizzazione sono destinati alle imprese in gravi difficoltà ed espongono per definizione gli enti partecipanti ad oneri e perdite ». Aggiunge anche il relatore che « per alcune di queste imprese il deterioramento della situazione è particolarmente grave e tale da rendere utili ma non sufficienti per il ritorno all'equilibrio economico e finanziario le misure contenute nel presente disegno di legge ».

« Per queste imprese » — sono sempre parole della relazione — « la gravità della situazione richiede l'adozione di interventi aggiuntivi, non più procrastinabili senza che ne risulti ulteriormente pregiudicata — e forse in modo irreversibile — la sopravvivenza di alcune unità produttive ». Nel periodo successivo della relazione si parla chiaramente di ulteriori misure di salvataggio da approntare qualora la procedura fallimentare comportasse per la collettività costi superiori. Siamo dunque in presenza di un provvedimento volto a procurare capitali di rischio alle imprese industriali costituite sotto forma di società per azioni che versino in gravi difficoltà; in altre parole che abbiano una esposizione debitoria verso le banche e gli istituti speciali di credito di ammontare così elevato da determinare, in caso di insolvenza, grosse perdite alle banche e agli istituti creditori. Resta, infatti, difficilmente immaginabile e ipotizzabile che possano costituirsi le società consortili di cui all'articolo primo per la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili di piccole e medie società la cui esposizione debitoria, per quanto relativamente rilevante, non costituisce fonte di preoccupazione per nessuna delle singole banche e degli istituti creditori.

Ora, se si tiene conto che secondo le stime più accreditate delle circa centomila imprese industriali italiane il sessanta per cento comprende aziende fino a venti addetti, il 33,1 per cento va da ventuno a cento addetti, il 6 per cento da centouno a cinquecento addetti e solo lo 0,9 per cento supera i cinquecento addetti, è facilmente prevedibile che gli interventi delle società consortili saranno concentrati su questa ultima fascia di aziende, cioè su novecento aziende su centomila. Considerato poi che fortunatamente un discreto numero di queste novecento aziende si trova in buone condizioni di equilibrio finanziario e che alcune di quelle in difficoltà non sono organizzate in società per azioni, balza subito evidente che la finalità del provvedimento è diretta al salvataggio di alcune grosse società notoriamente disastrate da anni di cattiva condu-

zione e qualche volta da rapine effettuate da gruppi di controllo o persone che non si sa se definire avventuristi o avventurieri. Talchè sorge legittimo il dubbio che il filo conduttore che parte dal 1975 altro non sia che il filo con il quale il baco si nasconde nel bozzolo e cioè il filo nel groviglio del quale si cela l'inefficienza dei vertici bancari che hanno erogato, senza serie istruttorie e con una ingenua dabbenaggine, somme da capogiro a società dirette da persone senza professionalità, senza capitali e soprattutto senza scrupoli. Del resto anche il presidente dell'IMI ha riconosciuto che egli può essere stato un banchiere sprovveduto (veramente sembra che abbia detto una parola più volgare) ma non un banchiere disonesto.

L'impressione è che tutti i marchingegni previsti dal disegno di legge tendano a salvare non tanto le imprese industriali in difficoltà, che hanno bisogno di ben altri interventi strutturali e produttivi, come la stessa relazione riconosce, ma piuttosto a salvare i banchieri improvvidi dando loro un respiro di cinque anni per non fare apparire le reali perdite nei loro bilanci in modo che possano tranquillamente andare a riposo o, come è più prevedibile, andare ad occupare nuovi e più importanti incarichi in qualche altra banca, lasciando la patata bollente nelle mani di qualche ambizioso e scalpitante successore pronto, per il gusto della poltrona, a raccogliere qualsiasi eredità anche la più scottante.

Siamo quindi fortemente perplessi davanti a questo disegno di legge che riteniamo inadeguato nei confronti di situazioni come quelle dell'industria chimica, che non si risolvono con iniezioni di capitale fresco perchè la loro malattia è di ben altra natura e si chiama sovrapproduzione di prodotti con scarso valore aggiunto, mancanza di tecnologie di processo e di prodotto, errori di progettazione degli impianti, previsioni sbagliate di mercato, impreparazione dei quadri dirigenti, abitudine all'assistenza finanziaria dello Stato, uso scorretto del credito agevolato, spoliazione del patrimonio delle società e trasferimenti di capitale all'estero, speculazione sulle scorte, e certamente la lista potrebbe ancora continuare.

A nostro avviso queste imprese si risanano se si rimettono in condizione di produrre reddito e di remunerare i capitali, di pagare gli interessi sui debiti a breve e di rimborsare i debiti a medio e lungo termine.

E veniamo ora a questo aspetto del problema.

Il disegno di legge prevede l'ammissione alle agevolazioni fiscali collegate a un piano di risanamento presentato al Ministro della industria per essere poi sottoposto al CIPI. Ma la validità di un piano di risanamento presuppone che esso sia predisposto da un *management* serio e che sia poi valutato non da un consiglio d'amministrazione composto da banchieri ma, quanto meno, da *managers* industriali. Un banchiere, ma sarebbe meglio meglio dire un bancario, sia pure ad altissimo livello di dirigente, non può essere in grado di valutare un piano di risanamento, il quale piano sarà stato preparato o dal vecchio *management*, quindi da persone squalificate alla prova dei fatti, oppure da un *management* nuovo e quindi da persone che potrebbero essere selezionate e valutate soltanto da un consiglio d'amministrazione espressione di un gruppo tecnico-finanziario che controlli la proprietà.

Speriamo di essere cattivi profeti, ma quasi sicuramente, se mai queste società consortili si faranno, avverrà che in esse saranno collocati dirigenti di banca vicini alla pensione o già pensionati, quindi del tutto demotivati e deresponsabilizzati, che cercheranno di essere coinvolti il meno possibile in scelte operative e che quindi tireranno burocraticamente a campare, oppure si affideranno anima e corpo ai suggerimenti interessati dei vecchi gruppi di controllo, col risultato di continuare a erogare denaro in voragini senza fondo.

Come è già stato dichiarato da esponenti della mia parte politica, la ristrutturazione finanziaria di una impresa dovrebbe essere nella normalità dei casi un fatto privato che riguarda l'impresa stessa, i suoi azionisti e i suoi finanziatori. La ristrutturazione di una impresa diventa un fatto pubblico quando ad essa concorre lo Stato con i suoi strumenti: agevolazioni creditizie e agevolazioni fiscali.

Crediamo di avere dimostrato che il disegno di legge non può riguardare oggettivamente un intervento pubblico generalizzato in quanto, al massimo, esso potrà interessare qualche decina di grandi industrie. Aumenta quindi la nostra perplessità davanti ad un provvedimento che apparentemente sembra destinato alla generalità delle imprese e che poi in pratica, attraverso la sottoscrizione di azioni, combinata con alcune agevolazioni fiscali, si concretizzerà in un trasferimento di denaro pubblico (ricordiamoci che i patrimoni delle banche pubbliche sono denaro pubblico) a un ristrettissimo numero di aziende, aziende che potranno continuare ad essere amministrate e dirette dalle stesse persone e gruppi che le hanno condotte ingloriosamente al disastro. Infatti, nulla è previsto nel disegno di legge affinchè ad un mutamento della struttura del capitale corrisponda, in linea di massima, un mutamento del *management*. A nostro avviso, invece, le agevolazioni fiscali al sistema bancario dovrebbero essere esclusivamente finalizzate alla formazione di eventuali nuovi gruppi di conduzione nelle imprese da ristrutturare in quanto gli interventi di ristrutturazione finanziaria non dovrebbero essere concepiti quale strumento per difendere i gruppi dirigenti delle imprese. Peraltro, che il provvedimento riguardi solo un ristretto numero di grandi industrie lo si può dedurre dal fatto che saranno le grandi banche e i grandi istituti speciali di credito quelli interessati alla creazione delle società consortili. Ora, esaminando gli attivi di bilancio delle une e degli altri si può valutare al massimo un volume di disponibilità utilizzabili ai fini del disegno di legge intorno ai 3.000 miliardi, somma che, per quanto ragguardevole, potrà essere appena sufficiente per gli interventi più urgenti.

Rimaniamo, pertanto, del parere che sarebbe preferibile che gli interventi assumessero una trasparenza assoluta nei confronti di queste poche grandi industrie, destinatarie in definitiva, attraverso i patrimoni delle banche e degli istituti di credito pubblici e attraverso le agevolazioni fiscali, di un intervento pubblico in conto capitale. Tanto più che non poche di queste grandi imprese, che dovrebbero formare oggetto di intervento, sono in situazione di *deficit* reale (prescidendo dalle risultanze dei bilanci ufficiali), da moltissimi anni e anche da prima della crisi petrolifera.

Infine, desta preoccupazione il fatto che le partecipazioni alle società consortili previste all'articolo 1 e le operazioni di consolidamento di cui all'articolo 5 possano indurre le banche e gli istituti speciali di credito ad aumentare i tassi attivi a tutte le altre migliaia di imprese, determinando un effetto secondario negativo della legge. Ciò in quanto i conferimenti ai consorzi saranno certamente infruttiferi e determineranno nei conti economici minori introiti e maggiori uscite per gli accantonamenti. Le banche e gli istituti interessati saranno, pertanto, portati ad inasprire i tassi attivi alla clientela per non diminuire il livello dei profitti, a nostro avviso già largamente eccessivi.

Del tutto inaccettabile è, per concludere, l'articolo 4 che istituisce un abbuono d'imposta per le società di capitali e gli enti commerciali che sottoscrivano entro tre anni azioni emesse da imprese industriali. È una pericolosa introduzione nel nostro sistema fiscale, che infrange il principio dell'oggettività delle detrazioni di imposta e può costituire un precedente invocabile in altre situazioni, dando luogo ad abusi in sede di applicazione. Peraltro, non riteniamo opportuno, nella presente situazione, creare ulteriori occasioni di instabilità in un mercato dei valori già così anomalo che potrebbe anche indur re la speculazione a penalizzare le emissioni delle società più solide e meglio condotte e amministrate. Per questi motivi proponiamo l'abolizione completa, o lo stralcio, di tutto l'articolo 4. D'altra parte, la formulazione della norma dell'articolo 4 rivela veramente un pessimismo di fondo circa la possibilità di risanamento delle società emittenti in quanto, nel consentire ai sottoscrittori accantonamenti di svalutazione fino al 50 per cento della spesa di sottoscrizione, si ammette già in partenza che difficilmente il valore di mercato dei titoli sottoscritti potrà mantenersi al livello di emissione. Questa considerazione ci induce vieppiù a pensare che il movimento su questi titoli sarà di carattere speculativo e si ritorcerà a danno degli ingenui risparmiatori che ne saranno le vittime.

Per meglio chiarire il nostro pensiero, pur apprezzando le argomentazioni in favore del mantenimento dell'articolo 4 espresse dal relatore, il Gruppo socialista ritiene non attuali e per il momento inaccettabili le ulteriori agevolazioni previste dall'articolo, per le quali riteniamo comunque utile una pausa di riflessione e di ripensamento.

Con l'emendamento proposto dal senatore Li Vigni e dal sottoscritto il quale sancisce che se le azioni sono acquistate da soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono deducibili in misura non superiore al 25 per cento della spesa di sottoscrizione gli accantonamenti iscritti in un apposito fondo di copertura del rischio di svalutazione, con le prescrizioni descritte dall'emendamento che per brevità non rileggo, noi socialisti riteniamo di aver dato il massimo contributo possibile in questo particolare momento al tentativo di risanamento di aziende salvabili nell'unico ed esclusivo interesse dei lavoratori e con la speranza di un rapido riassorbimento della manodopera disoccupata. I compagni comunisti sono d'accordo con noi; mi auguro che anche le altre forze politiche democratiche accolgano con favore l'emendamento.

Non mi resta quindi che ribadire che sull'intero problema la nostra posizione si basa sul fermo convincimento che i problemi dell'industria possono essere risolti solo attraverso la definizione di una politica industriale che abbia come premessa il risanamento dei grandi gruppi in crisi e come presupposto una netta distinzione, anche di natura giuridica, tra la vecchia proprietà e la impresa, in modo da garantire la conduzione degli impianti in una situazione non condizionata dalle vicende precedenti.

Vorrei infine esprimere l'apprezzamento più sincero del Gruppo socialista per la pregevole, competente, precisa, puntuale relazione stesa dal senatore Visentini a nome della Commissione in un tempo piuttosto ristretto, di fronte a difficoltà di ogni genere. Il Gruppo socialista si augura che le divergenze sull'articolo 4, che potrà essere rivisto più avanti con spirito di collaborazione, non siano causa di scontri frontali o di bandiera. Condividiamo *in toto* le preoccupazioni espresse dal senatore Visentini quando scrive che « questa affrettata approvazione non debba costituire alibi per finanziamenti distorti, non ponderati o di sanatoria ». Credo sia chiaro a tutti che il salvataggio di alcune società non può, non deve fallire: sarebbe assai grave questa nuova insolvenza, se lo stato di collasso di queste aziende venisse, per operazioni sbagliate, trasferito sulle banche e sugli istituti di credito. Ciò determinerebbe il collasso del sistema con conseguenze che non voglio nemmeno immaginare.

Attendiamo quindi dal ministro Pandolfi — l'ha ripetuto poc'anzi il relatore — in quest'Aula solenne assicurazione che non esistono preoccupazioni in ordine alla situazione delle banche e degli istituti di credito.

Vorremmo fare infine un'ultima considerazione per domandarci come questo disegno di legge potrà raccordarsi con il provvedimento approntato dal Governo e che riguarda le modifiche della normativa vigente per l'amministrazione controllata. Poichè il disegno di legge avrebbe lo scopo di predisporre con urgenza gli istituti giuridici idonei per i casi delle grandi imprese per le quali si prospetta una situazione di temporanea difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni o in stato di insolvenza, ci chiediamo se i due provvedimenti sono alternativi o compatibili e gradiremmo conoscere a questo proposito il pensiero del Governo, auspicando un maggior collegamento e coordinamento tra il Ministro del tesoro proponente di questo disegno di legge e il Ministro dell'industria proponente del decreto-legge sull'amministrazione controllata.

Tutti siamo convinti che il risanamento finanziario delle imprese è urgente e indilazionabile, se non si vuole allargare l'area della disoccupazione che ha raggiunto livelli impensabili ed allarmanti. È però preciso dovere delle forze politiche democratiche che i finanziamenti alle imprese da risanare siano seri, con indicazioni analitiche sui tempi entro i quali le imprese stesse possano ritornare economicamente sane. È quanto la Commissione si è sforzata di indicare nel disegno di legge, ad evitare nuove distorsioni o perdite irreparabili, che andrebbero ad esclusivo danno del contribuente.

Mi auguro quindi, e concludo, che non insorgano ulteriori difficoltà e che il provvedimento venga al più presto approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, perchè diventi operante prima che i complessi industriali da recuperare siano ormai irrecuperabili. È questo un impegno fondamentale che la larga maggioranza che sostiene il Governo ha preso e che intende assolvere nell'interesse dei lavoratori e del nostro paese. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Li Vigni, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno di cui è firmatario insieme con i senatori De Vito, Andreatta e Luzzato Carpi. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

P I T T E L L A , *segretario*:

Il Senato,

in attesa che il Governo presenti provvedimenti organici per l'equiparazione del trattamento fiscale delle diverse forme di reddito da capitale, nel quadro dell'unificazione della legislazione europea,

impegna il Governo a provvedere entro il mese di settembre a presentare un disegno di legge che favorisca il collocamento presso il pubblico dei risparmiatori di nuove emissioni azionarie, intese a rafforzare, in una congiuntura difficile, la struttura finanziaria delle imprese, considerando, tra l'altro, anche le indicazioni contenute nell'articolo 4 del disegno di legge n. 1290, nel quadro di un piano organico di politica economica.

9. 1290. 1 DE VITO, ANDREATTA, LI VIGNI, LUZZATO CARPI

P R E S I D E N T E . Il senatore Li Vigni ha facoltà di parlare.

L I V I G N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha suscitato reazioni le più diverse: si è passati dalla grande attesa a dichiarazioni di inutilità. A noi pare che siano entrambe eccessive in una situazione molto complicata, che merita quindi qualche riflessione quantitativa e qualitativa data l'entità della spesa, data la massa del denaro che si intende mettere in movimento.

Per noi comunisti non è in discussione la natura dei consorzi e la funzione che si vuole loro affidare: indubbiamente è meglio avere consorzi che iniziative di singole banche, perchè le banche come tali queste iniziative forse non le prenderebbero e comunque perchè sarebbero delle banche che sono già impelagate per conto loro. È opportuna questa raccolta di mezzi finalizzati al risanamento finanziario delle imprese ed è opportuno l'appoggio al consolidamento di situazioni imprenditoriali debitorie suscettibili di risanamento.

È però giusto, ci pare, chiedersi qual è la dimensione del fenomeno che abbiamo di fronte e quali garanzie ci siano che tutto non si riduca ad una ennesima beneficiata degli imbroglioni e degli incapaci. Sono già gravi i dati relativi alla necessità per una teorica ricapitolazione generale. Mediobanca parla di 11.000 miliardi di fronte ai quali stanno 3.000-3.500 miliardi, diciamo teorici, di possibili sottoscrizioni bancarie; dico teorici perchè gli istituti e le banche maggiori sono già abbondantemente esposti nei modi più diversi. Ma la situazione a parer mio è ancora più grave. La sottocapitalizzazione è certo l'elemento più evidente e forzatamente se ne deve tener conto e si deve affrontarla, essendo a certi livelli l'unica alternativa, se non si interviene, il fallimento puro e semplice. Ma l'indebitamento totale è ben più ampio ed è determinato da più voci: debiti a breve, a medio e a lungo periodo, debiti verso i fornitori, sofferenze di vario genere. Si parla di 65.000 miliardi: credo che vadano presi con beneficio d'inventario; forse sono di più, forse sono di meno. Comunque l'Italia ha sempre una sua posta « extratutto ». Una volta lo chiamavano lo stellone d'Italia; deve funzionare ancora se abbiamo trovato dalla sera alla mattina 2.000 miliardi di maggiori entrate. Oggi lo stellone forse è in quell'attività nera per la quale, per esempio, ciò che parrebbe venduto sotto costo, in realtà a parer mio molte volte non lo è. In questo caso vi dovrebbero essere degli utili, ma il fisco

non è in grado di poterlo sapere; ha ben altri problemi ancora da affrontare.

Quello che conta è che il problema è di una gravità tale che investirvi, doverosamente, migliaia di miliardi senza chiarezza, selezione e garanzie vuol dire più ancora che nel passato rischiare di bruciarli. Abbiamo appena approvato alcune misure fiscali di raschiamento del fondo del barile, tali ormai da incrinare le stesse doghe del barile, così che nessuno potrebbe tollerare leggerezza alcuna in questo campo nell'applicazione di questa legge. Dato il suo speciale meccanismo, se fosse gestita con leggerezza questa legge potrebbe solo concludersi con la perdita secca di centinaia di miliardi per la collettività, e questo credo che nessuno lo possa assolutamente volere.

Di qui allora la necessità di capire come si sia determinata una situazione di questo genere. La valutazione più corrente può essere così sintetizzata: il quadruplicato prezzo del petrolio e l'aumento parallelo del costo delle materie prime, in coincidenza con gli aumenti salariali post-autunno caldo, hanno dissestato il sistema produttivo. Presi singolarmente sono l'uno, l'altro e l'altro ancora elementi veri, ma si tratta di fatti che prima o poi dovevano succedere; e l'errore della direzione politica dell'epoca è stato quello di non averli previsti e di aver continuato, oltretutto, con le ricette tradizionali: per esempio di fronte a fatti internazionali importanti per un paese come il nostro, che trasforma ed è quindi esportatore, non si è sempre risposto con misure nuove, originali, ma si è troppe volte pensato di chiudere certe situazioni con l'indebitamento ad ogni livello della singola azienda e della collettività nel suo complesso.

È probabile che l'indebitamento aziendale e quello pubblico fossero indispensabili come misure tampone. L'alternativa infatti sarebbe stata soltanto una deflazione feroce con tutte le sue conseguenze, che era insostenibile in un paese come il nostro. Quindi è errato oggi — mi sia permesso dirlo — riprendere qua e là una certa polemica contro una politica che sia sì anticongiunturale, ma che sia nello stesso tempo di sviluppo. Ma tutto ciò presupponeva che già allora incominciasse uno sforzo di riconsiderazione su molte cose. Non è facile, ma dobbiamo farlo, perchè altro è un investimento di uno Stato assistenziale e clientelare rispetto ad interventi coordinati e selettivi. Altro è fare di ogni erba un fascio dell'espansione salariale rispetto ad un discorso che metta in primo piano la produttività. Altro era l'affrontare questa nuova realtà nel clima che vi era di contrapposizione frontale con il nostro partito rispetto ai margini, indubbiamente maggiori, che oggi ha la maggioranza attuale.

Vorrei che chi in campi diversi si agita, si chiedesse se si rende conto fino in fondo di quanto tutto sarebbe molto più difficile se si spezzasse la politica di unità nazionale che a fatica si è andata costruendo.

Non si va quindi alla ricerca di responsabilità del passato per poter dire: io non c'ero. Sono soddisfazioni di poco conto e comunque ciò che importa oggi sono le assunzioni di responsabilità per i problemi dell'oggi.

Mi pare che il Partito comunista italiano la sua parte di fardello la porti, e ci sia permesso dire che gioca col fuoco chi punta sul nostro indebolimento solo perchè facciamo il nostro dovere nei confronti delle necessità e dei bisogni del paese. Questa legge fa parte del fardello che noi comunisti per la nostra parte prendiamo sulle nostre spalle perchè — diciamoci le cose come stanno — risollevare l'industria vuol dire anche risentire purtroppo certi nomi boriosi e spocchiosi che in altri tempi hanno tenuto un atteggiamento negativo nei confronti del movimento operaio. Ma non sono loro che interessano al nostro partito: ci interessano le migliaia di operai che per responsabilità di quei nomi boriosi e spocchiosi in molti casi oggi sono in difficoltà. È per questi operai che finchè è logico e possibile si cerca di evitare quel fallimento del quale lor signori, come li chiamerebbe Fortebraccio, hanno poca paura se si sono premuniti di buoni commercialisti e se hanno mandato in tempo all'estero una buona parte dei loro capitali.

È in questa visione allora che possiamo dire con tranquillità che non c'è nessun cedimento da parte di un partito comunista che si pone anche il problema della ricapitalizza-

zione di società industriali, certo in una visione chiara, precisa e organica; senza rinunciare per esempio a dire che una buona parte di quel maxi-indebitamento è legata alla scelta di chi puntava in un certo momento sull'inflazione e che sulla base di quella scelta ha preferito avere in diversi casi maggiori debiti anzichè maggiori capitali di rischio, mentre i capitali disponibili, in parte almeno, li inviava all'estero; senza rinunciare a bollare la pseudo-capacità manageriale pubblica e privata di chi sostituiva in certe epoche il cervello con il clan o peggio ancora con la clientela; senza rinunciare a chiamare in causa il funzionamento del sistema bancario italiano. È comprensibile che le banche non siano in cuor loro molto entusiaste dell'impegno che chiede loro questa legge, ma è anche il minimo che il paese possa loro chiedere. Per anni queste banche hanno chinato la schiena servili, finanziando imprese sballate, società decotte, iniziative di mera speculazione. È vero, talvolta le obbligammo per delle scelte politiche, ma troppe volte era incapacità e spesso era l'obolo da pagare per avere poi mano libera per realizzare il proprio potere, le proprie clientele, le proprie opere di corruzione.

Hanno imparato anche a rubare « onestamente » con i fondi di accantonamento neri, naturalmente esentasse e ben conosciuti dal governatore predicatore della Banca d'Italia dell'epoca. Ci si può allora meravigliare che dal furto onesto si sia passati talvolta al furto disonesto e smaccato? Basta ricordare le vicende dell'Italcasse. Ma c'è di peggio. La discriminazione della piccola e media impresa è purtroppo stata troppe volte una costante del sistema bancario italiano e le cifre che oggi abbiamo di fronte sono gravi perchè, per esempio, il fatto che l'autofinanziamento per investimenti nelle piccole e medie imprese sia calato, in un anno solo, dal 54 per cento al 28 per cento sottolinea la gravità della situazione nella quale questo tipo di imprese si trovano.

La grande impresa ha potuto almeno scaricare le sue difficoltà di circolante sui fornitori; ma le piccole non lo potevano fare e sono state molte volte costrette alle forche caudine dei debiti a breve ed anzi dovevano anche ringraziare quando riuscivano ad ottenerli.

A queste imprese piccolo-medie, che sono una delle poche cose che oggi tiene nel paese, specie per quanto riguarda l'occupazione, si chiedevano garanzie su garanzie, si istruivano le loro pratiche nel modo più fiscale possibile, certo in nome della correttezza di chi amministra denaro altrui; ma a fronte e all'ombra di tale correttezza quante dissipazioni avvenivano, tali da costituire una buona fetta di quel pauroso accumulo debitorio che giustamente oggi ci preoccupa!

Abbiamo attraversato anni durante i quali all'interno del sistema bancario sono successe le cose più strane ed incomprensibili. Voglio portare un solo esempio per indicare ciò che deve cambiare. Già nel 1976 il gruppo della Liquigas-Liquichimica era in grosse difficoltà e non era in grado di pagare gli interessi e poi le rate dei mutui in corso, ma contemporaneamente poteva permettersi di accreditare 31 miliardi ad un'altra piccolissima società in accomandita semplice. È difficile avere spiegazioni di come questo potesse avvenire perchè all'ICPU e all'IRFIS evidentemente avevano il sonno particolarmente duro e non stavano attenti quando avvenivano fatti del genere.

Sono realtà delle quali bisogna rendersi conto perchè le cose debbono cambiare. Non c'è dubbio che qualche cosa di nuovo oggi s'incomincia a vedere, quando per esempio la magistratura dubita del corretto adoperare i soldi dati per fare uno stabilimento e usati per comperare, invece, azioni Montedison. In questo caso dormiva l'IMI e ci deve essere stato in circolazione un bacillo del sonno bancario contagioso per un certo periodo di tempo.

Qualche cosa si muove: le nomine dei dirigenti bancari cominciano ad essere oggetto di una discussione più chiara, più precisa, approfondita; ma è uno dei primi passi di una fase più ampia, di un'opera di moralizzazione alla quale nel suo stesso interesse oggi più che mai deve collaborare l'intero sistema bancario.

Sarebbe un grosso rischio — ci pare — varare questa legge senza tenere conto che c'è stato un tale retroterra. Ha ragione chi ha

detto che, pur essendo consistente, questo è un provvedimento limitato. Ma così doveva essere. Abbiamo sostenuto e sosteniamo che il titolo di questo disegno di legge è giustamente riduttivo: « Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese ». Si parla di risanamento finanziario. È per questo e solo per questo e non per motivi di crociata che siamo contro estensioni e generalizzazioni, come quella, ad esempio, dell'articolo 4 che dà esenzioni alle società per ogni tipo di emissione azionaria e non solo per quelle che sono prese in considerazione dalla filosofia, dal tipo di scelta d'interventi che con questo disegno di legge si fa. Anche se riconosciamo che quei problemi ci sono, che non possono essere rinviati all'infinito, che andranno esaminati, non scordandoci, però, che noi non possiamo dare agevolazioni fiscali generalizzate in nessun campo, neanche in questo, quando l'inflazione sta facendo esplodere ben altri problemi fiscali per i redditi da lavoro dipendente, per le pensioni, per tutta una serie di redditi minori.

So bene che la fantasia del finanziere avrebbe già trovato la scappatoia: se non mi date le agevolazioni generiche dell'articolo 4, costituisco un consorzio, come è previsto dall'articolo 1, e me le dovete dare lo stesso.

Ciò è teoricamente vero; ma ecco un ulteriore motivo per dire che questa legge va gestita bene. Ciò vuol dire esercitare un serio controllo. Un esempio: l'articolo 5 di questa legge secondo noi è molto importante; il consolidamento di debiti pregressi, il piano di ammortamento a lunga durata di questi debiti con interesse agevolato rappresentano una cosa importante, di notevole portata, ma a patto che venga stroncata, per esempio, la cattiva abitudine del sottobanco che si presterebbe ad accordi, ad abusi gravi e costosi in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese.

Ma il problema è generale. Il discorso del risanamento finanziario non può essere fine a se stesso ma deve andare in sintonia con quanto si sta facendo o si farà per la riconversione industriale. La legge richiama giustamente piani di risanamento produttivi, economici e finanziari. Non è superfluo ripetere allora ancora una volta che questi piani debbono essere seri. E credo che abbia fatto bene in modo particolare la Commissione finanze e tesoro ad introdurre norme di maggiore rigore e di maggiore cautela nel testo che viene presentato all'Aula. Una lunga tradizione di scottature in tema di piani induce ad avere il massimo di prudenza e a chiedere il massimo di certezza e di controllo. Proprio perchè la portata della legge ha un suo limite debbono essere fatte scelte e debbono essere tratte delle conclusioni. Le norme di essa legge non si debbono applicare a chi è non solo estinto, ma per di più estinto malamente. Per questi casi occorrono altre misure. Se si pensasse a questa legge, non solo se la mangerebbero tutta quanta una o due delle iniziative, ma a nulla servirebbe affrontare parzialmente un problema che va visto ed affrontato invece, come d'altra parte il Governo ha incominciato a fare presentando altri disegni di legge *ad hoc*, in un piano più vasto e più completo.

L'istruzione delle pratiche e la concessione delle agevolazioni debbono essere una cosa seria. Bisogna conoscere la reale situazione patrimoniale, quella vera, le effettive prospettive delle imprese, incominciando direi dall'azzerare, nelle situazioni patrimoniali che vengono presentate, dall'attivo la voce « padrini » che è una voce che stranamente conta, e come, nel creare spesso dei fittizi attivi.

Proprio perchè è difficile quantificare quanto costa o può costare questa legge occorre, da ultimo, un serio controllo parlamentare. E in questo senso gli emendamenti proposti da noi comunisti e fatti propri dalla Commissione in merito alla conoscenza delle delibere che in proposito il CIPI effettuerà e all'obbligo del Ministro del tesoro di riferire al Parlamento sull'applicazione della legge, hanno importanza in sè, in generale, ma in particolare per questo peculiare aspetto della legge.

Il Parlamento ha il diritto di pretendere che il Governo garantisca la piena e completa applicazione di quanto sarà deciso. Non ci sono assolutamente margini per sperperi. Ma a questo punto anche gli stessi eventuali ritardi sono altrettanto perniciosi.

La nuova maggioranza di Governo è e deve essere una cosa seria. Essa non è una scom-

messa con il calendario per quanto riguarda la sua durata. Ed è avvilente ascoltare elucubrazioni sul « a tempo » o cose del genere. Chi di fronte ad una situazione economica, la cui complessità è finalmente indiscussa, ragiona solo in termini di schieramento o ha perso il contatto con la realtà sociale o peggio ha in mente forse una diversa soluzione dei problemi, ma non certo nel senso di superare l'emergenza per aggredire prolungate incapacità strutturali.

Il Governo dia dunque le garanzie di impegno che deve dare e le forze politiche che questa maggioranza hanno determinato si assumano anche questa volta in pieno la loro parte di responsabilità. È in questo spirito che i comunisti hanno accettato e hanno portato a miglioramento il testo della legge che oggi esaminiamo. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, comincerò con il sottolineare la maniera piuttosto singolare e, a mio giudizio, di notevole rilievo anche politico con la quale il Senato si è accinto stamane alla discussione di questo importante disegno di legge e si accinge alla sua votazione nelle prime ore del pomeriggio o addirittura a conclusione di questa seduta antimeridiana. Bisognerà cominciare anche con il dire un grazie serio, non formale al collega Visentini che si è preso sulle spalle l'onere assai pesante di rivedere, direi, periodo per periodo, parola per parola il testo del disegno di legge governativo che era arrivato sul nostro tavolo (signor Ministro, bisognerà che qualche volta qualche rimprovero sia fatto anche a lei) in maniera sconnessa, disordinata, tale da far pensare che gli uffici legislativi dei ministeri responsabili non abbiano preso sul serio il loro lavoro.

I rilievi tecnici che il collega Visentini ha fatto nella prima parte della sua impegnativa ed importante relazione sono tali da fare onore a lui estensore e, se Visentini me lo consente, anche al Senato della Repubblica che, tramite il suo lavoro, si è messo nelle condizioni di fornire un testo tecnicamente a posto e adeguato. Non è però certamente su questi aspetti del disegno di legge che io mi permetto di intrattenere l'Assemblea in un'ora come questa. Se ho preso la parola è perchè la Sinistra indipendente non ha avuto modo, stanti le difficili condizioni di salute del senatore Parri che fa parte per noi della 6ª Commissione, di esprimere il suo parere su un argomento così importante; cosicchè lo faccio io in Aula e naturalmente cercando di intrattenermi solo sulle questioni di carattere generale. La filosofia della legge — signor Ministro, vorrei che questo fosse ben chiaro — muove da alcune considerazioni di fondo che sono la crisi di una parte notevole del nostro sistema produttivo, il collasso, le difficoltà, lo stato di malattia in cui si trovano molte delle nostre aziende, soprattutto molte delle nostre grandi aziende; le conseguenze che questa crisi profonda ha avuto e sta avendo sul sistema bancario, col rischio, diciamolo in tono sommesso per non mettere in allarme nessuno, che lo stesso sistema bancario fino ad ora dimostratosi uno degli elementi portanti della situazione, finisca con l'essere profondamente intaccato dalla erosione che nei suoi confronti viene condotta appunto dai rapporti non corretti — il senatore Li Vigni ne parlava molto diffusamente — che ha avuto col sistema produttivo. Ma forse per avere un quadro ancora più generale della situazione non sarà male riflettere sulla natura stessa del sistema del quale ci stiamo occupando. Mi è capitato di dirlo già un'altra volta in quest'Aula ma vale la pena di ribattere ancora su questo chiodo perchè non mi pare che le mie osservazioni abbiano avuto la risonanza che, a mio modesto avviso, esse dovrebbero avere. La domanda dalla quale si può partire mi pare possa essere formulata così, onorevole relatore: siamo ancora in un sistema capitalistico oppure stiamo uscendo fuori da un sistema capitalistico? Se per sistema capitalistico si deve intendere un sistema che è costruito sulla proprietà privata dell'impresa e sulla sua conduzione privata, sulla capacità del sistema delle imprese nel loro insieme e delle singole impre-

se, prese ciascuna per proprio conto, di avere un margine di autofinanziamento cioè di accumulazione, io ho l'impressione che noi siamo abbastanza ai margini del capitalismo. La maggioranza delle nostre imprese, fortunatamente non tutte, non sono più centro di accumulazione; sono diventate invece voragini entro le quali sono andate a disperdersi molte migliaia di miliardi dell'erario. La conduzione privata personale si limita solo ad alcuni casi, assai rilevanti e significativi, ma non tali da caratterizzare definitivamente il quadro del nostro sistema produttivo, a differenza di quello che avviene invece nei paesi di cosiddetto capitalismo maturo. Prendiamo come punto di riferimento gli Stati Uniti d'America: da noi le famiglie accumulano laddove negli USA le famiglie si indebitano, con il sistema dell'acquisto rateale. Fortunatamente da noi esiste ancora un centro di accumulazione che è costituito dalle famiglie le quali negli ultimi anni, a differenza di quanto avveniva 50-60 anni prima, hanno imparato a portare i loro soldi in banca, mentre tanto tempo fa li tenevano probabilmente in casa e fino a 20 o 30 anni fa conoscevano come unica forma di risparmio il libretto postale.

Altro elemento differenziale rispetto ai paesi di capitalismo maturo è la funzione che da noi assume lo Stato rispetto a quella che assume altrove. Da noi lo Stato è una voragine che assorbe risparmio inesorabilmente e che reimpiega ciò che assorbe in misura assai modesta in investimenti aventi carattere produttivo.

In questo quadro va collocato il nuovo rapporto che negli ultimi anni si è venuto ad istituire tra imprese e banche, le quali lentamente sono state prese nell'ingranaggio del sistema industriale, il quale è costretto a progressivi indebitamenti senza che le banche siano più in grado di riscuotere le rate dei mutui o gli interessi dei prestiti. Da ciò deriva una difficoltà notevole per lo stesso sistema bancario. Tanto per avere un'idea della dimensione del problema, abbiamo esigenze (analisi della Mediobanca) per 11.000 miliardi di ricapitalizzazione delle imprese. Il collega Li Vigni diceva che i debiti delle imprese ammontano a 60.000 miliardi, anche se la cifra non può che essere estremamente approssimativa perchè un calcolo preciso in questo campo è difficilissimo da farsi. Viceversa gli accantonamenti delle banche ammontano a 3.500 miliardi. Questo è l'ordine di grandezze entro le quali ci stiamo muovendo.

La sostanza del provvedimento di legge qual è? Dire alle banche: ormai vi siete indebitate con le imprese, avete la quasi certezza di non riscuotere al 100 per cento quello che avete prestato. Cercate di recuperare quello che è possibile dalle imprese che hanno ancora una loro validità, una loro finalità, una loro capacità di effettiva ripresa. Lo Stato vi verrà incontro mettendo mano alla borsa del pubblico erario e vi rifonderà in parte dei danni che andrete a subire nel corso di questa operazione. Grosso modo, al di là dei tanti dettagli tecnici, questa è praticamente la filosofia della legge.

È giusto, signor Ministro, un intervento di questo genere? Le dirò che se avessi di fronte un Governo che non godesse della fiducia di una così vasta area del Parlamento, se non avessi di fronte un Ministro del tesoro di cui io personalmente ma anche molti altri hanno stima, sarei in difficoltà nel dare una risposta del tutto positiva a questa domanda, se cioè questo sia l'unico modo possibile per risolvere il problema oggi esistente relativo al pessimo, drammatico rapporto che si è venuto a creare tra una parte del sistema produttivo e gli istituti bancari.

In realtà, con il sistema che abbiamo adottato facciamo una doppia, se mi è concesso, una triplice scommessa: anzitutto scommettiamo sul fatto che il sistema produttivo italiano sia in grado di riprendersi. Ed ha ragione il senatore Visentini quando dice che questa certezza non c'è, se non per un numero limitato di imprese. Altre imprese non sono probabilmente nelle condizioni di riprendersi ed è inutile pensare che una legge come questa — ha ragione il relatore — possa essere applicata a questa parte di imprese decotte che hanno davanti a loro un solo obiettivo, quello di finire dove finiscono, nel sistema capitalistico, le imprese decotte. Il loro destino è già segnato e non vedo perchè dovremmo sottrarle ad esso. A meno che non

vogliamo decidere diversamente, assumerle a direzione pubblica, nazionalizzarle, farle entrare in un sistema a partecipazioni statali, assume sulle spalle della collettività tutti gli oneri che ne derivano, vedere di trasformarle radicalmente, di fare cose completamente nuove; questo è tutt'altro discorso e mi pare che nessuna delle forze politiche che fanno capo alla maggioranza abbia avanzato ipotesi di questo genere. Siamo tutti d'accordo che il sistema italiano non è in grado di sopportare ulteriori pubblicizzazioni di settori dell'economia.

Allora, la prima scommessa è che questo ossigeno che lo Stato dà alle banche e le banche alle imprese, arrivi ad un organismo che sia ancora in grado di recepirlo, di apprezzarne la portata e di farlo effettivamente valere. L'ossigeno si dà ai malati, non ai cadaveri. Sarebbe assai sbagliato adoperare l'ossigeno di questa legge per dei cadaveri.

Ci sarà dunque un settore del nostro sistema produttivo che sarà capace di recepire l'ossigeno? Me lo auguro. La seconda scommessa è che il Governo sappia distinguere tra le aziende che quest'ossigeno meritano e quelle che non lo meritano, e non sprechi il limitato ossigeno che abbiamo (400 milioni per il 79, ha detto il Ministro) per operazioni che non hanno possibilità di essere ricondotte ad un corretto funzionamento, che non sprechi dunque le norme che mettiamo a sua disposizione. Ma anche qui i dubbi sono piuttosto pesanti: basta guardare al recente passato! Una gestione sana della legge presume un orientamento diverso dell'attività del Governo, il quale deve rendersi conto che è, anche se formato da uomini appartenenti ad uno stesso partito, assai diverso da tutti i governi che abbiamo avuto fino alla precedente legislatura.

Prima scommessa: se il sistema ce la fa a prendere l'ossigeno che gli offriamo; seconda scommessa: che il Governo sappia effettivamente distinguere tra le aziende decotte e quelle solo malate. La terza scommessa che dobbiamo pure vincere, signor Ministro, è che con questo sistema che andiamo ad inaugurare non si sottraggano risorse al sistema bancario in misura tale da impedire i finanziamenti verso le piccole e le medie imprese. È vero che c'è l'articolo 5 che tiene conto in parte di queste necessità, ma credo che esso non basti a metterci tranquilli sul fatto che sostanzialmente qui andiamo a drenare una parte notevole di risorse disponibili, prevalentemente a favore di grandi imprese. Sarà difficile che medie e piccole imprese entrino nel giro dei primi articoli della legge; speriamo che il quinto articolo possa funzionare a loro vantaggio, comunque questa è una raccomandazione che vorrei personalmente fare.

Descritti così i termini generali della situazione in cui ci troviamo, la domanda che potrebbe venire spontanea è: siamo in presenza di una crisi talmente vasta e profonda che può trovare un precedente solo in quella degli anni trenta — trentuno (costituzione dell'IRI)? Valeva forse la pena di tentare un'operazione analoga a quella che fu fatta allora? La nazionalizzazione delle banche comportò che lo Stato divenne proprietario dei pacchetti azionari che le banche detenevano e indirettamente diventò proprietario di un terzo o un quarto del nostro sistema produttivo. Abbiamo anche detto le ragioni per cui una simile operazione oggi non è possibile, visto anche che la gestione che si è avuta del settore pubblico dell'economia non è certo soddisfacente nè tale da invogliarci ad una ulteriore nazionalizzazione o irizzazione.

Non è detto però che la stessa logica della legge non possa obbligatoriamente portarci in questa direzione. E questa è la quarta scommessa che dobbiamo vincere.

Vorrei avviarmi verso la conclusione. Se è vero che nel nostro sistema le imprese non sono più centri di accumulazione ma lo sono solo le famiglie e che le famiglie trasferiscono le loro accumulazioni nel sistema bancario, nella misura dei 160-180 mila miliardi di cui molto spesso si parla, l'unico vero centro di accumulazione esistente nel paese è quello. Come si ripartiscono le risorse esistenti in quel centro? Sulla base della maggiore o minore apertura che si dà alle porte di deflusso da quel centro di accumulazione. Come sono le porte di deflusso?

Ce ne sono alcune larghissime, quelle attraverso le quali dai 160 mila miliardi le risorse vanno verso il bilancio dello Stato e sappiamo anche qual è il sistema attraverso il quale questo trasferimento avviene, ossia i buoni del tesoro ed emissioni analoghe: hanno il tasso di interesse più alto che si conosca su questo mercato, sono esenti da tasse e sono anonimi. Ogni volta che lo Stato vuole attingere ai 160 mila miliardi emette i buoni del tesoro al livello che ritiene compatibile rispetto al mercato e di solito trova disponibilità nel sistema bancario; attraverso gli istituti di emissione poi compie tutte le altre operazioni necessarie a che questo accada.

D'altra parte, si può vietare allo Stato di difendere se stesso, si può dire al Ministro del tesoro di non distribuire fondi agli altri ministeri mettendoli magari nelle condizioni di non poter pagare gli stipendi ai loro dipendenti? In Italia questo non è ancora mai accaduto; in alcuni paesi ad inflazione galoppante lei sa, signor Ministro, che è accaduto e sta accadendo tutt'ora. Mi dicono che in Argentina gli insegnanti per esempio sono in ritardo di 6 o 7 mesi di stipendio.

Noi non siamo in queste condizioni ma non siamo nemmeno molto lontani dalla possibilità che situazioni di questo genere si verifichino. È sicuro che la porta che lo Stato deve aprire per suo conto nel bastione dei 180 mila miliardi di accumulazione debba restare così larga o possiamo fare, signor Ministro, delle operazioni di tipo diverso? Infatti, se il mercato azionario è depresso al punto che sappiamo e le imprese non trovano risorse disponibili per investimenti diretti — la cosa di cui tanto si lamenta il collega Aletti — una delle ragioni sta qui: non è nel cattivo funzionamento della borsa (le nostre borse funzionano pressappoco come le altre borse d'Europa) ma nei meccanismi fondamentali della nostra struttura finanziaria ed economica.

Prima porta grossa: quella dei buoni del tesoro. C'è poi la porta del risparmio postale, porta un po' *sui generis* dove le famiglie si recano direttamente e non attraverso il sistema bancario. Anche quella però è una porta che funziona per il piccolo risparmio; rende il 7 - 8 per cento, è sostanzialmente anonima, ha questa forma del montante che consente di mantenere depositato per un periodo relativamente lungo il danaro senza dover fare altre particolari operazioni, dà ancora un suo cespite. Esiste poi l'altra forma di deposito, che è quella del deposito vero e proprio nel sistema bancario: garantisce l'anonimato, non è esente da tasse però (abbiamo portato con l'ultima legge al 20 per cento il tasso di prelievo da parte dello Statato), e garantisce un tasso effettivo di remunerazione del capitale che si aggira oggi tra il 9 e l'11 per cento. Abbiamo inoltre il mercato obbligazionario con obbligazioni che in alcuni casi sono arrivate addirittura alla indicizzazione, altre, di più recente emissione, che si collocano pur esse pressappoco a questi livelli di remunerazione del capitale investito e che consentono l'anonimato.

L'azionariato vero e proprio è al lumicino: non ha remunerazione; negli ultimi tempi gran parte dei capitali investiti in azioni si sono degradati a livelli ridicoli; è nominativo, porta con sè quello che per alcuni è il grave rischio della nominatività. Fatte queste considerazioni, è naturale che la borsa italiana abbia raggiunto i livelli bassissimi che tutti conosciamo. Di fatto diciamocelo con chiarezza, collega Aletti (non voglio offendere nessuno), la borsa italiana non esiste più come vero centro di accumulazione dove i capitali di rischio affluiscono per guadagnarsi la remunerazione che comporta appunto l'affrontare i rischi di imprese industriali. La nostra borsa di fatto non esiste più. È anche questo un segno che forse siamo usciti dal sistema capitalistico.

Non vorrei però che fossimo tanto semplicisti da dire: cambiamo le porte, facciamo larga quella che va verso l'azionariato, restringiamo quella che va verso lo Stato o direttamente verso il sistema bancario e tutto tornerà a funzionare. Purtroppo non è così. I mali profondi del nostro sistema produttivo non si risolvono solo con espedienti di carattere finanziario o monetario; anche se ritengo che alcuni accorgimenti, alcune decisioni di carattere finanziario e monetario debbano e possano essere prese e che il Governo debba porre la Commissione finanze

e tesoro del Senato, che del resto ha giacente presso di sè lo stralcio di un'altra legge, il famoso articolo 7 della precedente proposta di legge, che porta il nome del collega Visentini, in condizioni di mettere allo studio seriamente questo problema. Abbiamo infatti bisogno di dati, signor Ministro del tesoro, abbiamo bisogno di sapere come stanno le cose nel complesso. Non vorrei che mettendo le mani in questa complessissima materia, in questo che è l'unico centro di accumulazione esistente nel nostro paese — il risparmio delle famiglie depositato presso il sistema bancario o il sistema postale — muovendo qualcuna delle ruote che tengono in piedi questo meccanismo, andassimo a provocare dei guasti che potrebbero veramente travolgere l'intero sistema produttivo, e forse non solo il sistema produttivo.

Con uno studio attento, non giocando quindi sulle settimane e tanto meno sulle ventiquattr'ore, ma mettendoci seriamente a lavorare, come del resto la 6ª Commissione del Senato, e se volete anche la 5ª hanno dimostrato in più occasioni di saper fare, soprattutto attraverso alcuni dei loro membri che sono particolarmente competenti in queste materie, possiamo cominciare probabilmente a ritoccare qualcuno dei meccanismi fondamentali dell'unico grande centro di accumulazione.

Ho detto anche troppo, e non voglio fare ulteriormente perdere tempo al Senato. Queste sono le ragioni, piuttosto critiche come vede, signor Ministro, per le quali noi della Sinistra indipendente voteremo comunque a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

DE SABBATA, COSSUTTA, MODICA, MAFFIOLETTI, BERTI, BONAZZI, VIGNOLO e BERTONE. — « Indennità agli amministratori dei comuni e delle province. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri comunali e provinciali » (1358).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

LOMBARDI, CARBONI, DE GIUSEPPE, MINNOCCI, PACINI, DEL PONTE e LABOR. — « Impiego degli zuccheri di cui alla direttiva 73/457 CEE nei prodotti dolciari e preparati zuccheri » (1359);

BARTOLOMEI, CERVONE, SARTI e SALERNO. — « Istituzione del Servizio nazionale dello sport » (1360);

GRAZIOLI, CODAZZI Alessandra, MANCINO, ROMEI e BOMBARDIERI. — « Aumento dell'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti » (1361).

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . In data 3 agosto 1978, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), il senatore Rizzo ha presentato la relazione sul disegno di legge: BORGHI e VIVIANI. — « Modifica dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 » (905).

A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il senatore Carri ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Finanziamento integrativo di lire 1.665 miliardi per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile e degli impianti di sicurezza e segnalamento della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il completamento delle tre nuove officine di grande riparazione programmate nel Mezzogiorno, e provvedimenti per aumentare la capacità operativa della stessa Azienda » (1357) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge:

FOSSON. — « Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (961);

« Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (1350) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari